

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 14/02/2019 8.23

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.
Grazie

20/2/2019

Visto si annulla

e non produce

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re: Controversie Soranno, Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

1477
1530

av. fh.

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016:**

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto

di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.

5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella

misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad

un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

Taranto,

avv.everardozilio@pec.it
demartinis.donato@oravta.legalmail.it

Egr. Avvocati
Everardo Zilio
Donato De Martinis
Via Minniti, 64
TARANTO

Ai Sigg.
Scarnera Giuseppe
Soranno Francesco
Mariano Cataldo
tutti elettivamente domiciliati c/o Studio legale Zilio

e p.c.

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

robertobarberio@legalmail.it

" "
" "

Area Contabilità
Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversie diritto di precedenza - dispositivi emessi in data 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto: **liquidazione somme.**

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito, per comunicare che, avendo ricevuto dal nostro legale le deleghe in originale dei vostri assistiti (Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scarnera Giuseppe), per il titolo in oggetto a breve la scrivente Società erogherà le somme loro liquidate dalla Corte di Appello in data 12 settembre 2018 con le modalità di seguito indicate:

- **Sig. Soranno Francesco:**
importo netto dovuto € 6.891,88, di cui € 2.891,88 direttamente a favore del Sig. Soranno ed € 4.000,00 a vostro favore;
- **Sig. Mariano Cataldo:**
importo netto dovuto € 6.891,88, di cui € 2.891,88 direttamente a favore del Sig. Mariano ed € 4.000,00 a vostro favore;
- **Sig. Scarnera Giuseppe:**
importo netto dovuto € 6.891,88, di cui € 2.891,88 direttamente a favore del Sig. Scarnera ed € 4.000,00 a vostro favore.

Pertanto, viste le deleghe dei vostri assistiti, a vostro favore sarà versata la somma complessiva di € 12.000,00, secondo le note pro forma inviateci con pec del 1° febbraio scorso.

Relativamente alle somme dovute ai Sigg. Scarnera Giuseppe e Soranno Francesco, le stesse saranno accreditate direttamente sulle coordinate bancarie indicate nella vostra richiamata pec del 1° febbraio, mentre per il Sig. Mariano Cataldo, secondo le indicazioni ricevute, sarà emesso un assegno circolare non trasferibile inviato direttamente presso il vostro studio.

Per quanto riguarda la verifica ex art. 48bis del DPR n. 602/1973, si fa presente che nel caso di specie la stessa non sarà effettuata in quanto trattasi di liquidazione di somme di importo inferiore ad € 5.000,00, limite minimo per il quale è prevista l'obbligatorietà della verifica in esame.

Si precisa, infine, che gli importi come sopra quantificati saranno liquidati al sol fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso gli stessi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

A: avv.everardozilio@pec.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 01:58 PM

Oggetto: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf\(53539\)](#)

- **Azioni ▼**

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, Si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 01:58 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(838)

[smime.p7s](#)(5869)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 13:58:52 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 61A7F8DE-ECCE-E6C6-00DA-7F7DDA9F60C7@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 01:58 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(871\)](#)

[postacert.eml\(84417\)](#)

[smime.p7s\(6033\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 05/03/2019 alle ore 13:58:54 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" inviato da ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it ed indirizzato a avv.everardozilio@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 61A7F8DE-ECCE-E6C6-00DA-7F7DDA9F60C7@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

A: robertobarberio@legalmail.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:07 PM

Oggetto: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf\(53539\)](#)

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:07 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(841\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:07:06 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:07 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[postacert.eml\(84436\)](#)

[dati-cert.xml\(1130\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:07:09 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it ----- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 05/03/2019 at 14:07:09 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: ACC0668C-FA24-60CE-166B-F495F07D85F4@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Ufficio Retribuzioni <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>

A: demartinis.donato@oravta.legalmail.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:03 PM

Oggetto: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[sharp_amatmail_net_20190305_145034_0029_332bb21d0027.pdf\(53539\)](#)

- **Azioni ▼**

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: INBOX DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Buongiorno, si trasmette in allegato la nota inerente quanto in oggetto. Distinti saluti Ufficio Personale AMAT

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:03 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(852)

[smime.p7s](#)(5869)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:03:26 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: demartinis.donato@oravta.legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 05/03/2019 02:03 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco

Priorità: normale

[postacert.eml\(84475\)](#)

[dati-cert.xml\(1150\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:03:29 (+0100) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

----- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Mariano Cataldo - Scarnera Giuseppe - Soranno Francesco" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 05/03/2019 at 14:03:29 (+0100) and addressed to "demartinis.donato@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: 68343892-A127-68B3-A0E8-8572A306FAC1@telecompost.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
Mittente: "Per conto di: marcobarberio@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 28/02/2019 9.31
A: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>, amat@pec.amat.ta.it
CC: avv.everardozilio@pec.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/02/2019 alle ore 09:31:02 (+0100) il messaggio "Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" è stato inviato da "marcobarberio@legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
demartinis.donato@oravta.legalmail.it
avv.everardozilio@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FEE20.00747547.333A73FA.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/02/2019 at 09:31:02 (+0100) the message "Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" was sent by "marcobarberio@legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
demartinis.donato@oravta.legalmail.it
avv.everardozilio@pec.it
The original message is attached.

Message ID: A92FEE20.00747547.333A73FA.1670C63A.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Re: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
Mittente: MARCO BARBERIO <marcobarberio@legalmail.it>
Data: 28/02/2019 9.31
A: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>, amat@pec.amat.ta.it
CC: avv.everardozilio@pec.it

Confermo la ricezione, in data odierna, dei documenti in questione.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Il 22/02/2019 12:27, Avv. De Martinis Donato ha scritto:

Spett.le Amat Spa,
con riferimento alla pratica indicata in oggetto, Vi comunico che nei prossimi giorni provvederò a consegnare *brevi manu* all'Avv. Barberio gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai clienti unitamente a copia dei loro documenti di identità (di cui allego scansione).
Vi invito, pertanto, a provvedere al tempestivo pagamento degli importi dovuti secondo le modalità indicate nella pec del 1.2.2019.

Cordiali saluti

Avv. Donato De Martinis

Da: Avv. De Martinis Donato [<mailto:demartinis.donato@oravta.legalmail.it>]

Inviato: venerdì 1 febbraio 2019 19:43

A: amat@pec.amat.ta.it

Cc: robertobarberio@legalmail.it; avv.everardozilio@pec.it

Oggetto: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore documentazione ivi richiamata.

Cordialmente

Avv. Donato De Martinis

—Allegati:—

postacert.eml	7,6 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 15:37
A: 'Marco Barberio'
Oggetto: R: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Priorità: Alta

Buonasera,

con riferimento alla controversia in oggetto, visto il contenuto della pec dello scorso 22 febbraio inviata dall'Avvocato De Martinis, chiedo conferma circa la consegna, presso il vostro studio, degli originali delle dichiarazioni rilasciate in precedenza dai Sigg. Mariano, Soranno e Scarnera relativamente al pagamento delle somme loro dovute.

In caso di esito positivo, invierò un nostro addetto per il relativo ritiro per procedere ai pagamenti dovuti, così come richiesto dal legale di controparte.

Resto in attesa ed invio cordiali saluti

MF Menenti

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:02
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: roberto barberio
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Faccio seguito al colloquio intercorso.

Ho chiesto all'avv. Zilio di consegnarci le deleghe in originale con copia dei documenti dei soggetti interessati.

Per quanto concerne l'indicazione dei codici IBAN non sussistono problemi.

Cordiali saluti

Marco

----- Forwarded message -----

From: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Date: mar 5 feb 2019 alle ore 13:05
Subject: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)
To: <robertobarberio43@gmail.com>

Gentile Avvocato buongiorno,

le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza.

Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarnera e Soranno direttamente dai legali nella pec).

· Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?

Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?

Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 15:38
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<marcobarberio77@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.76.27]:25: 250 2.0.0 OK 1551278257
f3si10030501wru.451 - gsmtip

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Per conto di: demartinis.donato@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 22/02/2019 12.27

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 22/02/2019 alle ore 12:27:35 (+0100) il messaggio "R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" è stato inviato da "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

avv.everardozilio@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FC9FA.005DE7F0.14F5EEA6.3C33311D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 22/02/2019 at 12:27:35 (+0100) the message "R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto" was sent by "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

avv.everardozilio@pec.it

The original message is attached.

Message ID: A92FC9FA.005DE7F0.14F5EEA6.3C33311D.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: R: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Data: 22/02/2019 12.27

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Spett.le Amat Spa,

con riferimento alla pratica indicata in oggetto, Vi comunico che nei prossimi giorni provvederò a

consegnare brevi manu all'Avv. Barberio gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai clienti unitamente a copia dei loro documenti di identità (di cui allego scansione).

Vi invito, pertanto, a provvedere al tempestivo pagamento degli importi dovuti secondo le modalità indicate nella pec del 1.2.2019.

Cordiali saluti

Avv. Donato De Martinis

Da: Avv. De Martinis Donato [mailto:demartinis.donato@oravta.legalmail.it]

Inviato: venerdì 1 febbraio 2019 19:43

A: amat@pec.amat.ta.it

Cc: robertobarberio@legalmail.it; avv.everardozilio@pec.it

Oggetto: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

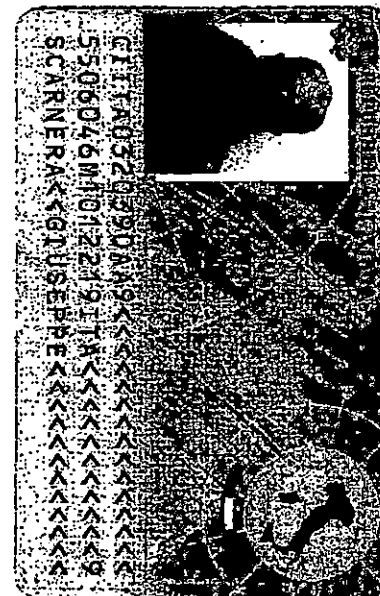
Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore documentazione ivi richiamata.

Cordialmente

Avv. Donato De Martinis

— Allegati: —

postacert.eml	1,1 MB
Carte di identità.pdf	814 kB
datacert.xml	1,1 kB



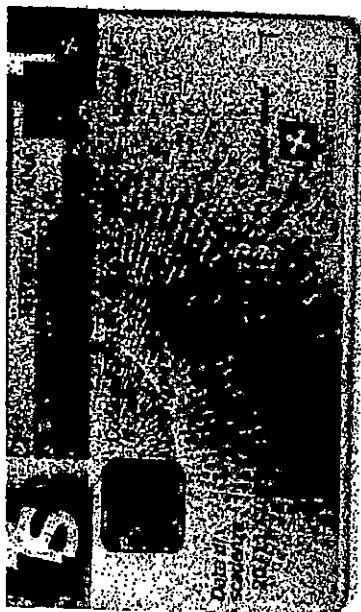
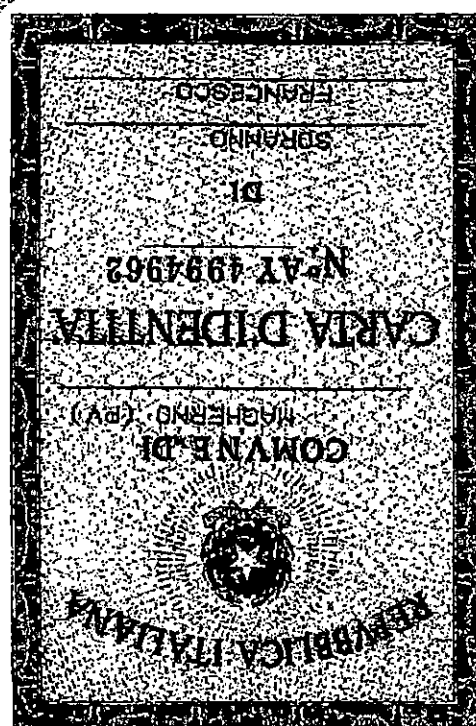
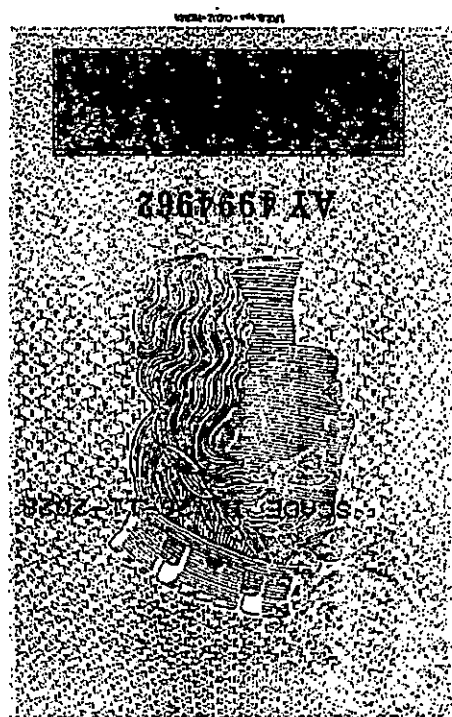
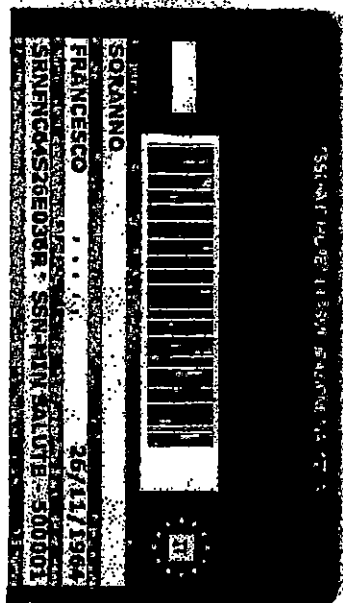


T. SINDACATO
 15-11-2018

MASHENKO
 15-11-2018

15-11-2018





Some fine

३७३११ न!

1530

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 14/02/2019 8.23

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.

Grazie

20/2/2019

Visto si annulla
e non produce
eff.

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016:**

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto

di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.

5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella

misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad

un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

MF Menenti

—Allegati:—

massima sent. 5032-2016.pdf	84,4 kB
Corte di Appello di Roma, 22.11.2018.pdf	138 kB

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 13:11
A: 'Marco Barberio'
Cc: 'tursi'
Oggetto: R: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Gentile Avvocato buongiorno,
esaminato il parere reso, il Presidente della Società, Avvocato Gira, ha autorizzato la non proposizione del ricorso in cassazione nell'ambito delle controversie in oggetto.
Al riguardo le faccio presente che non sono ancora pervenute in Aziende le deleghe, in originale, dei ricorrenti, onde poter procedere al pagamento delle somme dovute agli stessi in esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte di Appello in data 09/10/2018.
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016**:

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.
Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

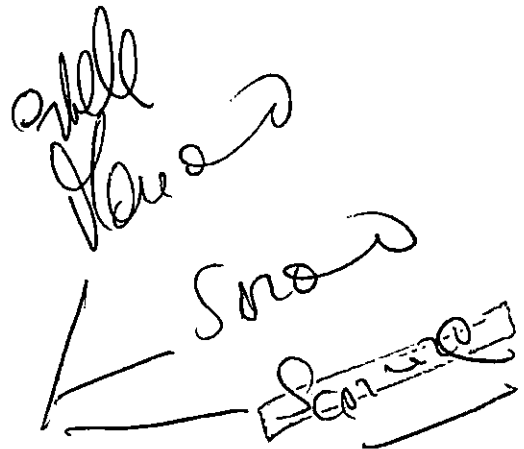
in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:11
A: 'Marco Barberio'
Oggetto: R: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Grazie,
resto in attesa per procedere ai relativi pagamenti.
Un saluto

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: giovedì 7 febbraio 2019 12:02
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: roberto barberio
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)



Faccio seguito al colloquio intercorso.
Ho chiesto all'avv. Zilio di consegnarci le deleghe in originale con copia dei documenti dei soggetti interessati.
Per quanto concerne l'indicazione dei codici IBAN non sussistono problemi.
Cordiali saluti
Marco

----- Forwarded message -----

From: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Date: mar 5 feb 2019 alle ore 13:05
Subject: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)
To: <robertobarberio43@gmail.com>

Gentile Avvocato buongiorno,

le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza.

Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarnera e Soranno direttamente dai legali nella pec).

Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?

Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?

Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata

,
soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è
controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:05
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: Controversia Mariano + 2 c/o AMAT (pec Avvocato De Martinis)

Gentile Avvocato buongiorno,

le scrivo con riferimento alla pec del 1° febbraio u.s. dell'Avvocato De Martinis, a Lei inviata per conoscenza. Come ha potuto rilevare, le deleghe con cui i ricorrenti autorizzano l'AMAT a versare a titolo di spese legali € 4.000,00 cadauno, a fronte dei 6.891,88 € loro dovuti in esecuzione delle relative sentenze, non sono pervenute in originale, né recano, in allegato, la copia del documento di identità né, in maniera espressa, i dati del codice IBAN nel corpo della dichiarazione (i dati dell'IBAN, infatti, sono indicati per Scarnera e Soranno direttamente dai legali nella pec).

Nel caso di specie, prima di provvedere al pagamento devo richiedere ai legali, quanto meno, di far pervenire in Azienda le deleghe in originale, unitamente al documento di identità ?

Ovvero, può essere sufficiente che invii una Raccomandata A/R a ciascuna delle parti preannunciando il pagamento delle somme secondo le modalità e nei termini indicati con la pec in esame ?

Peraltro, con le deleghe le parti hanno indicato che le somme devono essere versate agli Avvocati Zilio e De Martinis, a titolo di spese legali, mentre secondo il contenuto della pec la somma dovrebbe essere versata soltanto all'Avvocato De Martinis (ciò in realtà dovrebbe essere sanato dal fatto che la stessa è controfirmata anche dall'Avvocato Zilio).

Resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Cordialmente

MF Menenti

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:06
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.140.26]:25: 250 2.0.0 OK 1549368345
k8si92386wrx.139 - gsmtip



Studio Legale Zilio

Avv. Everardo J. ZILIO

Avv. Donato De Martinis

Via Minniti, 64 - tel. e fax 099/7329959 - 74121 TARANTO

Avv. Edgardo ZILIO
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Fabio Valeriano ZILIO
Avv. Ivano ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS

Spett.le
AMAT S.P.A.
P.I. 00146330733
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto

Comunicazione a mezzo p.e.c.

Dall'indirizzo demartinis.donato@oravta.legalmail.it
all'indirizzo amat@pec.amat.ta.it
e p.c. all'indirizzo avv.everardozilio@pec.it; robertobarberio@legalmail.it;

Oggetto: riscontro pec del 21.12.2018 - Indicazione modalità di pagamento contenziosi Scarnera G./ Soranno F./ Mariano C. c/ A.m.a.t. S.p.a.

Spett.le Amat S.p.A.,

con riferimento alla pratiche indicate in oggetto ed in riscontro alla Vs pregiata del 21.12.2018, Vi significhiamo che per accordo intervenuto con i clienti, le somme da Voi dovute dovranno essere corrisposte in parte ai signori Scarnera, Soranno e Mariano e per la restante parte direttamente allo scrivente Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazioni sottoscritte dai Clienti che si allegano.

Per essere più precisi, per ogni singola posizione, dell'importo netto dovuto, pari a €. 6.891,88, la somma di €. 2.891,88 dovrà essere corrisposta ai Clienti, la somma di €. 4.000,00 pagata direttamente allo scrivente.

Le coordinate bancarie dei sigg.ri Giuseppe Scarnera e Francesco Soranno su cui effettuare l'accredito di parte della sorte capitale sono le seguenti: IT36M07600115800000023801723 (Scarnera Giuseppe) e IT45H0760115800000070774518 (Soranno Francesco). Quanto al sig. Cataldo Mariano, che non dispone di alcun rapporto bancario, il pagamento potrà essere effettuato per mezzo di assegno bancario o circolare intestato al predetto Mariano Cataldo, sempre dell'importo di €. 2.891,88, da inviarsi presso questo studio legale.

Si trasmettono, altresì, n. 3 note pro forma con le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento degli importi indicati a titolo di spese legali dovuta dai clienti.

Infine, con riferimento alle verifiche di cui all'art. 48bis DPR n. 602/1973, da verifiche effettuate direttamente dai Clienti non risultano cartelle di pagamento insolute. Ad ogni modo, Vorrete darcene preventiva comunicazione anche ai fini di esercitare il diritto d'impugnazione.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Taranto, lì 1 febbraio 2019

(Avv. Everardo J. ZILIO)

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Studio Legale

Avv. Donato DE MARTINIS

Studio: Via Minniti, 64 74121 TARANTO

Domicilio fiscale: via Lago di Nemi 86/a 74121 TARANTO

Tel. e fax 099/7329959 – cell. 347/7502604

C.F. DMRDNT77H18C136U

P.I. 02889650731

Egregio Signore
SCARNERA Giuseppe
Via Ugo Foscolo, 87
74100 – TARANTO

C.F. SCRGPP55H04L049X

Parcella proforma

Rif. pratica: Amat S.p.a c/ Scarnera Giuseppe

Motivo: competenze per causa lavoro I e II grado (N. 10119/2011 e N. 283/2013 R.G.)
c/o Tribunale di Taranto e Corte D'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto

Competenze professionali	€	3.344,48
+ Spese generali 15%	€	501,67
+ C.A.P. 4%	€	153,85

Totale dovuto	€	4.000,00

"Prestazione svolta in regime fiscale forfettario art. 1 comma da 54 a 89, Legge 190/2014 e pertanto non soggetta ad IVA, né a ritenuta d'acconto".

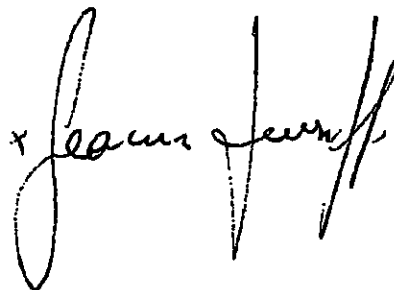
Il pagamento sarà effettuato dall'AMAT S.p.a., per accordo tra il cliente ed il professionista, alle seguenti coordinate bancarie:

Istituto bancario: Banca Fideuram S.p.a.
C/C intestato a DE MARTINIS Donato
IBAN: IT12Y0329601601000067166245

Una volta ricevuto il pagamento di quanto dovuto verrà emessa regolare fattura.

Il sottoscritto SCARNERA Giuseppe, nato a Taranto il 4.06.1955, c.f. SCRGPP55H04L049X, residente in Taranto alla Via Ugo Foscolo, 87, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 326/2018, resa a definizione della causa Intentata, per il tramite degli avvocati Zillo Everardo e De Martinis Donato, contro l'AMAT S.p.a., autorizza la stessa AMAT S.p.a. a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dagli avvocati Zillo e De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Taranto, il 13 novembre 2018

x 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Per conto di: demartinis.donato@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 01/02/2019 19.42

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/02/2019 alle ore 19:42:45 (+0100) il messaggio "Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto " è stato inviato da "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

avv.everardozilio@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A92FB645.0002AA1C.AA5EC955.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/02/2019 at 19:42:45 (+0100) the message "Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto " was sent by "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

robertobarberio@legalmail.it

avv.everardozilio@pec.it

The original message is attached.

Message ID: A92FB645.0002AA1C.AA5EC955.AB3375AE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Scarnera + 2 c/ Amat - pagamento su sentenze Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto

Mittente: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>

Data: 01/02/2019 19.42

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <robertobarberio@legalmail.it>, <avv.everardozilio@pec.it>

Con riferimento alle posizioni dei signori Scarnera Giuseppe, Soranno Francesco e Mariano Cataldo Vi allego la lettera dell'1.02.2019, sottoscritta anche dall'Avv. Everardo J. Zilio, nonché l'ulteriore

documentazione ivi richiamata.

Cordialmente

Avv. Donato De Martinis

Allegati:

postacert.eml	256 kB
Lett. Avv.ti.Zilio.DeMartinis.1.2.2019.pdf	47,1 kB
N. 3 autorizzazioni al pagamento.pdf	66,8 kB
Parcella.proforma.Mariano.pdf	23,1 kB
Parcella.proforma.Scarnera.pdf	23,5 kB
Parcella.proforma.Soranno.pdf	22,9 kB
dati-cert.xml	1,1 kB

Oggetto: I: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>

Data: 14/02/2019 8.23

A: <amat@amat.ta.it>

Da protocollare.

Grazie

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 febbraio 2019 20:47

A: Dott.ssa Fabiola Menenti

Oggetto: Re: Controversie Soranno. Mariano e Scarnera c/ AMAT (sentenze Corte di Appello del 9/10/2018)

Faccio seguito ai contatti intercorsi, per confermare che non sussistono rassicuranti margini per impugnare il provvedimento della Corte di Appello.

Difatti, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato sul seguente principio affermato dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5032/2016:**

"Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo

determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima

precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto

di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c.

5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella

misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad

un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8".

A ciò deve aggiungersi che nei giudizi dinanzi alla Suprema Corte è precluso l'esame del "merito" della controversia, con conseguente impossibilità di riproporre le argomentazioni utilizzate per sostenere l'infondatezza (nel merito) dei ricorsi proposti contro l'azienda.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed invio i migliori saluti.

Marco Barberio

Il giorno mar 12 feb 2019 alle ore 13:25 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gentile Avvocato buongiorno,

in previsione della scadenza, nel prossimo mese di aprile, del termine per proporre eventuali ricorsi per Cassazione avverso le sentenze in oggetto, nel fare seguito al colloquio telefonico intercorso nei giorni scorsi con Marco, le chiedo cortesemente un suo parere in merito.

Tanto onde la questione possa essere sottoposta agli organi aziendali competenti per le determinazioni successive.

Resto in attesa di un suo cortese riscontro ed invio cordiali saluti

MF Menenti

— Allegati: _____

massima sent. 5032-2016.pdf	84,4 kB
Corte di Appello di Roma, 22.11.2018.pdf	138 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003002/2019 del 14/02/2019 09:18:13

Pluris Wolters Kluwer
Italia

Repertorio

Cass. civ. Sez. Unite, 15/03/2016, n. 5072

Azienda Ospedaliera Universitaria (Omissis) c. S.G.

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

Danno

In genere

IMPIEGO PUBBLICO

Rapporto a tempo determinato

Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8.

FONTI

Sito Diritto dei Servizi Pubblici.it, 2016

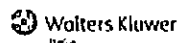
Giur. It., 2016, 5, 1169 nota di TOSI

Ragiusan, 2016, 387-388-389, 265

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Pluris



Giurisprudenza di
Merito

Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 22-11-2018

Fatto - Diritto P.Q.M.

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)
Contratto a tempo determinato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai magistrati:

DI SARIO dott.ssa Vittoria - Presidente rel.

SELMI dott. Vincenzo - Consigliere

BONANNI dott. Roberto - Consigliere

alla udienza pubblica del 25.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1237 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

A.V. ed altri elett.me domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 138 presso lo studio dell'Avv. Barbara Izzo che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo

APPELLANTI

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, elett.me domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 158/2017 del Tribunale di Civitavecchia depositata il 16/03/2017

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. Con ricorso depositato in data 17.11.2011 A.V. ed altri, in funzione di Giudice del lavoro e, assumendo di aver lavorato per il Ministero convenuto come insegnanti di religione in forza di molteplici contratti a tempo determinato succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, chiedevano: i) in via principale, l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, inefficacia e/o annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione; ii) ancora in via principale, l'accertamento e la declaratoria del diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 art. 5, comma 4 bis; iii) la condanna del Miur alla riqualificazione del rapporto di lavoro con i ricorrenti a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12,5 mensilità ex artt. 30 e 32 L. n. 183 del 2010; iv) in via graduata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, la condanna del Ministero al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per ogni lavoratore. Il tutto con vittoria di spese.

1.1. Si costituiva in giudizio il Miur contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

1.2. Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dagli insegnanti, con compensazione delle spese di lite.

In particolare, il giudice del primo grado ha ritenuto che:

- ai rapporti a termine dedotti in giudizio non trovasse applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001 bensì la speciale disciplina dettata dalla L. n. 186 del 2003;

- la piena conformità di detta speciale disciplina con l'art. 3 della Costituzione e con il diritto comunitario, più in particolare, con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE;

- l'inaccogliabilità delle domande delle ricorrenti stante la mancata deduzione da parte delle medesime del superamento del limite di legge del 30% della dotazione organica per il quale la speciale disciplina posta dalla L. n. 186 del 2003 consente la stipula di molteplici contratti a tempo determinato, senza limite di numero e tempo.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto tempestivo appello A.V. ed altri lamentando l'erroneità della gravata sentenza della quale hanno chiesto la riforma riproponendo tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel primo grado di giudizio.

2.1. Con il medesimo atto ha proposto appello anche A.A. (in pensione dal 1.9.2014) impugnando la sentenza limitatamente alla parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla tutela risarcitoria.

2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

2.3. Previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.

4. In primo luogo, l'exkursus normativo che si riporta di seguito, porta ad escludere l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, invocata dagli insegnanti in quanto il conferimento dei contratti a termine per l'insegnamento della religione è soggetto ad un regime specifico dettato dalla L. 18 luglio 2003, n. 186.

4.1. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. Patti Lateranensi, ratificati con L. n. 810 del 1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost..

Il citato art. 36 prevede che "L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare...".

L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del Concordato del 1929, ratificati con L. n. 121 del 1985, stabilisce che "...La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado."

Nel Protocollo addizionale allegato si legge che "5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari."

L'art. 2.6 bis del D.P.R. n. 751 del 1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal D.P.R. n. 202 del 1990, stabilisce che "Il riconoscimento di

idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano".

L'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994 così disponeva:

"1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1...".

Tale assetto è stato profondamente innovato dalla L. n. 186 del 2003, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado".

L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue:

"1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della L. 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo."

Il successivo art. 2 dispone:

"1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge." L'art. 3 stabilisce:

"1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono

l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio."

5. Dal suesposto quadro normativo emerge che gli insegnanti di religione cattolica hanno uno "statuto" in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina. Tale "statuto" ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.

6. Ad avviso del Collegio, la L. n. 186 del 2003, così come in precedenza l'art. 309 del D.Lgs. n. 297 del 1994, detta per i docenti di religione, così come la L. n. 124 del 1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass., 7.11.2016, nn. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556 e 22557), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 2001.

6.1. Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnanti del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con gli appellanti di specifica motivazione, poichè il sistema come sopra delineato è tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.

Rileva, inoltre, il Collegio che tale sistema, fermo restando il rispetto della soglia legale del 30%, neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.

7. Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CGUE (v. sentenza 26.11.2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificino".

Il Giudice della legge è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.

8. La CGUE nella sentenza citata ha affermato che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del

Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".

La CGUE ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio.

Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza:

"100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)

101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della L. n. 124 del 1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)".

9. Ad avviso del Collegio, non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuito dalla Corte di Giustizia Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 (ex art. 177) del Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.

10. Rileva, d'altro canto, il Collegio che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il Ministero appellato ha aggiunto a tale carenza una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'aver ommesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, L. n. 186 del 2003.

10.1. Dunque, partendo pur da premesse corrette, erra il giudice del primo grado nel ritenere che - stante, per espressa previsione dettata dal L. n. 186 del 2003, la legittimità della stipula di molteplici contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica contenuta nel limite legale del 30% della dotazione organica - gli insegnanti avrebbero dovuto dedurre il superamento di detta soglia da parte del Miur e non limitarsi a lamentare la reiterazione dei contratti a termine.

Al contrario, questo Collegio ritiene che dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità - numero di contratti e anni scolastici non contestati dal Miur - emerga pacificamente come dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata in vigore della L. n. 186 del 2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata.

La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a circa cinque anni già alla data del ricorso di primo grado e ad oggi ormai a circa 14 anni, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70 % dei posti.

I contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno degli appellanti hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, anche dopo la legge di riforma del 2003, tutti hanno ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico 2011/2012.

10. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del

ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604"

"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (v. Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072).

Dunque, vertendosi in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, pur dovendosi escludere per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 la possibilità di riqualificazione dei dedotti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti.

Nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio.

11. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore "confinato in una situazione di precarizzazione". Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A.

Benché l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966, ritiene il Collegio che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tal circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della "situazione di precarizzazione".

D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della L. n. 604 del 1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni.

In conclusione, tenuto conto di tali criteri e degli ulteriori criteri indicati dalla norma del 1966 richiamata, questo Collegio ritiene che il danno subito da ciascuno degli appellanti sia in via equitativa quantificabile nelle rispettive mensilità per ciascuno così indicate: A. 6 mensilità, A. 6 mensilità, C. 8 mensilità, D.M. 8 mensilità, F. 8 mensilità, G. 12 mensilità, P. M. 10 mensilità, P. R. 10 mensilità, R. 10 mensilità, S. 4 mensilità, U. 8 mensilità.

Tali mensilità andranno maggiorate di accessori nei limiti di cui all'art. 22/36 comma L. n. 724 del 1994 dalla presente pronuncia al saldo (Cass. n.3062/2016 e successive).

I contrasti interpretativi in materia, risolti alla luce della giurisprudenza di legittimità e comunitaria consolidatisi in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna il Miur a corrispondere agli appellanti l'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183 del 2010 pari all'ultima retribuzione globale di fatto nelle mensilità di seguito indicate:

A. 6 mensilità, A. 6 mensilità, C. 8 mensilità, D.M. 8 mensilità, F. 8 mensilità, G. 12 mensilità, P. M. 10 mensilità, P. R. 10 mensilità, R. 10 mensilità, S. 4 mensilità, U. 8 mensilità, oltre accessori nei limiti di cui all'art. 22/36 comma L. n. 724 del 1994 dalla presente pronuncia al saldo;

dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Prot. az. n. /UP 22928

Taranto, 21 DIC. 2018

avv.everardozilio@pec.it

Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

Ai Sigg.
Scamera Giuseppe
Soranno Francesco
Mariano Cataldo
tutti elettivamente domiciliati c/o studio
Avvocato Everardo Zilio

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

robertobarberio@legalmail.it

OGGETTO: Controversie diritto di precedenza: dispositivi emessi il 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto. Liquidazione somme.

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa, ed in particolare alla sua pec del 6 dicembre 2018, per confermare che a favore dei suoi assistiti (Sigg. Soranno Francesco, Mariano Cataldo e Scamera Giuseppe) per il titolo in oggetto sarà erogato, individualmente, l'importo netto di € 6.891,88, previa esito positivo della verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che gli importi come sopra quantificati saranno liquidati al sol fine di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso gli stessi.

Si resta in attesa di un suo cortese riscontro, circa le modalità di accredito delle somme, per procedere agli adempimenti successivi.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 21/12/2018 02:20 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversie diritto di precedenza

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(893)

[postacert.eml](#)(55850)

[smime.p7s](#)(6033)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:13 (+0100) il messaggio con Oggetto "Controversie diritto di precedenza" inviato da ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it ed indirizzato a avv.everardozilio@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 21/12/2018 02:20 PM

Oggetto: CONSEGNA: Controversie diritto di precedenza

Priorità: normale

[datcert.xml\(1175\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
 - [Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:14 (+0100) il messaggio "Controversie diritto di precedenza" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it ----- Delivery receipt The message "Controversie diritto di precedenza" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 21/12/2018 at 14:20:14 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 21/12/2018 02:20 PM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversie diritto di precedenza

Priorità: normale

[dati-cert.xml](#)(860)

[smime.p7s](#)(5869)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 21/12/2018 alle ore 14:20:09 (+0100) il messaggio "Controversie diritto di precedenza" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: DACF0E5B-9E5B-6B5D-294E-B0DC1DCC5AEA@telecompost.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno

Mittente: "Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 05/12/2018 20.43

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <areapersonale@pec.amat.ta.it>, <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>,&br/><robertobarberio@legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/12/2018 alle ore 20:43:09 (+0100) il messaggio

"Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno" è stato inviato da "avv.everardozilio@pec.it"

indirizzato a:

robertobarberio@legalmail.it amat@pec.amat.ta.it areapersonale@pec.amat.ta.it

ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181205204309.11340.08.1.66@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Sentenze nn. 326/2018, 327/2018 e 329/2018 Corte di Appello di Lecce (S.D. di Taranto) - liquidazione danno

Mittente: "Avv. Everardo Zilio" <avv.everardozilio@pec.it>

Data: 05/12/2018 20.43

A: <amat@pec.amat.ta.it>

CC: <areapersonale@pec.amat.ta.it>, <ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it>,&br/><robertobarberio@legalmail.it>

Riscontro la Vs. nota del 24 settembre 2018, con la quale sono state messe a disposizione dei miei clienti, i signori Mariano Cataldo, Scarnera Giuseppe e Soranno Francesco, le somme liquidate nelle sentenze in oggetto, per significare che da una verifica effettuata per il tramite del nostro consulente del lavoro, risulta che la somma lorda dovuta singolarmente per ogni lavoratore è pari a €. 8.950,44, che al netto della ritenuta del 23%, è di €. 6.891,83.

Il Vs. calcolo non comprendeva il rateo di 13^a e 14^a mensilità (pari a €. 106,55 ciascuno, da considerarsi quale parte non occasionale della retribuzione). Pertanto, alla paga base di €. 1.278,64 deve sommarsi anche la somma di €. 213,10, per un totale di €. 1.491,74, da moltiplicare per le mensilità stabilite dal giudice d'appello. Tale criterio di calcolo è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, si segnala che l'attuale formulazione dell'indennità risarcitoria, prevista dall'art. 18 D.lg. 23/2015, prevede espressamente che il calcolo debba essere effettuato tenendo conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., tanto a fugare eventuali dubbi interpretativi del passato. Peraltro, Vi anticipo che i miei clienti Vi autorizzeranno ad effettuare parte del pagamento in favore del sottoscritto e dell'Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazione che Vi inoltrerò quanto prima. La restante parte in loro favore potrà essere bonificata alle coordinate bancarie che Vi indicherò.

Infine, dando riscontro alla Vs. ulteriore nota del 31.10.2018, mi permetto di segnalare che la mia precedente richiesta di avere copia degli ultimi cedolini paga dei lavoratori, tesa alla verifica dei conteggi,

... non necessitava di essere trattata come accesso agli atti amministrativi aziendali, tenuto conto che i documenti richiesti riguardano i diretti interessati (ex lavoratori) e che lo scrivente agisce quale procuratore in virtù di mandato negli atti processuali.

In attesa di Vs. riscontro porgo cordiali saluti.

Avv. Everardo J. Zilio

Studio Legale Zilio

Avv. Everardo J. Zilio

Via Minniti, 64 – Taranto (74121)

Tel. e fax n. 0997329959

Cell. 3389037322

Sito web: www.studiolegalezilio.com

E-mail: avv.everardozilio@oravta.it

PEC: avv.everardozilio@pec.it

Non stampare questa e-mail - Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.
Please don't print this e-mail - Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

Allegati:

dati-cert.xml	1,1 kB
postacert.eml	14,8 kB

SORANNO - MARIANO - SCARNERA

Ultima retribuzione	1.278,64
Ratei 13/14	213,11
Totale mensile	1.491,75

Totale 6 mensilità	8.950,50
--------------------	----------

Irpef T.S. 23%	2.058,62
----------------	----------

Importo Netto	6.891,88
---------------	----------

Il sottoscritto SCARNERA Giuseppe, nato a Taranto il 4.06.1955, c.f. SCRGPP55H04L049X, residente in Taranto alla Via Ugo Foscolo, 87, con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 326/2018, resa a definizione della causa intentata, per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'AMAT S.p.a., autorizza la stessa AMAT S.p.a. a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dagli avvocati Zilio e De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Taranto, il 13 novembre 2018

x *Scarna Giuseppe*





Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:45
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: I: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

Gentile Avvocato buongiorno,
ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla mia pec del 31 ottobre scorso (né direttamente da parte dell'Avvocato Zilio né specifiche richieste di copia dei cedolini da parte dei 3 ricorrenti).
Come mi devo comportare ?
Devo ancora attendere per la liquidazione delle somme ?
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: PEC AreaPersonale [<mailto:areapersonale@pec.amat.ta.it>]
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

*Paolo
Scarnera*

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:46
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.71.26]:25: 250 2.0.0 OK 1542030362
o10-v6si13946871wrm.251 - gsmtip

PEC AreaPersonale

Da: PEC AreaPersonale <areapersonale@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

PEC Area Personale

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:28 (+0100) il messaggio

"Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a:

robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata")

avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it](#)

PEC Area Personale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:55
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (156 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:30 (+0100) il messaggio
"Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da
"areapersonale@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: [15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it](#)

PEC AreaPersonale

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:55
A: areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto: CONSEGNA: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2018 alle ore 13:54:32 (+0100) il messaggio "Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

Delivery receipt

The message "Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno." sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 31/10/2018 at 13:54:32 (+0100) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 15D649A3-83A9-93CA-1B6A-4DEC670EC52E@telecompost.it

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:45
A: 'robertobarberio43@gmail.com'
Oggetto: I: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.
Allegati: Avvocato Zilio (richiesta cedolini paga).pdf

Gentile Avvocato buongiorno,
ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla mia pec del 31 ottobre scorso (né direttamente da parte dell'Avvocato Zilio né specifiche richieste di copia dei cedolini da parte dei 3 ricorrenti).
Come mi devo comportare ?
Devo ancora attendere per la liquidazione delle somme ?
Cordiali saluti
MF Menenti

Da: PEC AreaPersonale [<mailto:areapersonale@pec.amat.ta.it>]
Inviato: mercoledì 31 ottobre 2018 13:54
A: 'avv.everardozilio@pec.it'
Cc: 'robertobarberio@legalmail.it'
Oggetto: Richiesta cedolini paga Sigg. Scarnera, Mariano e Soranno.

A riscontro della sua pec dello scorso 3 ottobre si invia, in allegato, la nota AMAT del 31/10/2018, prot. n. 19.421, a firma del Direttore Generale, Ing. Dicecca.
Distinti saluti

Il Capo Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@smtp1.messcube.it>
Inviato: lunedì 12 novembre 2018 14:46
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Successful Mail Delivery Report
Allegati: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host smtp1.messcube.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<robertobarberio43@gmail.com>: delivery via
gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.71.26]:25: 250 2.0.0 OK 1542030362
o10-v6si13946871wrm.251 - gsmtip

Leggi Messaggio

Da:"Per conto di: avv.everardozilio@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC: robertobarberio@legalmail.it
Ricevuto il:03/10/2018 09:41 AM
Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Scarnera - Mariano - Soranno c/ Amat
Priorità:normale

- [Mostra Certificato](#)
- [Azioni ▼](#)
[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Con riferimento alle cause in oggetto, preso atto della Vs. volontà di procedere alla liquidazione delle somme stabilite nei dispositivi delle tre cause d'appello, devo cortesemente chiederVi di avere copia dell'ultimo cedolino paga dei dipendenti, tanto al fine di verificare l'importo dovuto. In attesa di un Vs. riscontro, porgo cordiali saluti. Avv. Everardo J. Zilio Studio Legale Zilio Avv. Everardo J. Zilio Via Minniti, 64 – Taranto (74121) Tel. e fax n. 0997329959 Cell. 3389037322 www.studiolegalezilio.com E-mail: avv.everardozilio@oravta.it PEC: avv.everardozilio@pec.it

Amat

17612

Prot. n. _____

del 03 OTT 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Civil. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

• **Oggetto:** Re: controversie c./ MARIANO Cataldo, SORANNO Francesco, SCARNERA Giuseppe - Corte di Appello
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 10/10/2018 18.17
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
allego le sentenze.

Possono essere impugnate nel termine di 6 mesi a decorrere dalla pubblicazione (9.10.2018)

Ciao
Marco

Il giorno mer 12 set 2018 alle ore 17:28 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

Cara Tiziana,
allego n. 3 dispositivi con cui la Corte ha accolto (per quanto di ragione) l'appello promosso dai sigg.ri Mariano, Soranno e Scarnera, con condanna dell'AMAT a pagare agli appellanti un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Le spese di lite sono state compensate.

Con i provvedimenti in questione la Corte ha scelto una via intermedia tra i precedenti del 2014 (LOCHI - risarcimento parametrato su 12 mensilità) e del 2018 (SOLITO - in cui non è stato liquidato alcun risarcimento).

Ciao
Marco

—Allegati:—

AMAT-soranno (sent. 327-2018 c. app.).pdf	1,2 MB
AMAT-scarnera (sent. 326-2018 c. app.).pdf	1,2 MB
AMAT-mariano (sent. 329-2018 c. app.).pdf	1,6 MB

~~Amat~~
Prot. n. 18161
del 11 OTT. 2018

PR	Presidente	☒
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☒
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☒
UAG	Affari Con. FP/RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto –
Sezione Lavoro – composta dai Signori:

- 1) Dott. Virginia MAISANO -Presidente
2) Dott. ~~MARINA~~ COSENZA - Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al N. 283 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2013, discussa e decisa all'udienza di
discussione del 12.9.2018

TRA

SCARNERA GIUSEPPE (c.f.: SCRGPP55H04L49X), elettivamente
domiciliato in Taranto alla Via T. Minniti n. 64, presso lo studio degli
avv.ti Everardo J. Zilio e Donato De Martinis, dai quali è
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso in
appello

- APPELLANTE -

E

A.M.A.T. S.P.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
(c.f./p.i.: 00146330733), in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Taranto al
Corso Italia n. 254, presso lo studio degli avv.ti Roberto Barberio,
Luca Barberio e Marco Barberio, dai quali è rappresentata e difesa, in

ANNO 2018

N. 326/2018 SENT.

283/2013

N. _____ R.G.

N. 158/2018 CRON.

OGGETTO:

contratto a
termine



virtù di mandato a margine delle rispettive comparse di costituzione e

risposta

- APPELLATA -

All'udienza del 12.9.2018 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n. 652/2013) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da Scarnera Giuseppe nei confronti di Amat s.p.a., volta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto sui 4 contratti del 13.6.2003, del 26.11.2003, del 2.1.2004 e del 15.7.2004 (di cui il secondo di somministrazione e gli altri 3 a termine), con conversione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 13.6.2003, o dalle successive date degli altri contratti, e conseguente riammissione nel posto di lavoro e corresponsione di un'indennità, a titolo di risarcimento danni. Compensava tra le parti delle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello Scarnera Giuseppe lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva l'AMAT spa eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

La causa era discussa e decisa all'udienza odierna, come da separato dispositivo del quale era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che l'appellata ha formulato, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., che prevede il filtro basato sulla ragionevole probabilità di accoglimento.

L'eccezione è infondata e va disattesa.

L'appellante ha, invero, indicato le ragioni, per le quali, non condividendo la decisione ed il percorso adottati dal primo giudice, ha chiesto la riforma della



impugnata sentenza, riproponendo le domande ed eccezioni non accolte in primo grado ed esplicitando in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata.

Passando al merito, l'appellante lamenta l'errore del Tribunale per aver ritenuto l'Amat s.p.a. un'azienda partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e per aver applicato la disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, in tema di divieto di assunzione a tempo indeterminato da parte della P.A.

Sostiene, invece, l'appellante che tale legge, non retroattiva, non possa applicarsi alla fattispecie che ci occupa, riferita a contratti stipulati molto tempo prima della sua promulgazione.

Aggiunge l'appellante che, in ogni caso, l'Amat, avendo una natura giuridica propria di azienda speciale, al più classificabile quale ente pubblico economico, con bilancio, gestione economico finanziaria e servizio di tesoreria autonomi e distinti dal Comune di Taranto, non può considerarsi una pubblica amministrazione con conseguente inapplicabilità anche della disciplina introdotta dal d.l. n. 702/1978.

Si duole, inoltre, l'appellante dell'errore del Tribunale per il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria.

L'appello è fondato per quanto di ragione.

Il primo Giudice, con motivazione che la Corte condivide, ha correttamente interpretato ed applicato le fonti legislative destinate a disciplinare i passaggi in cui era articolata l'istruttoria, in linea con la consolidata giurisprudenza, ivi richiamata, in tema di divieto di assunzione a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine.

Ed infatti l'Amat, quale azienda partecipata e controllata dal Comune di Taranto, con capitale interamente pubblico, affidataria del servizio pubblico di trasporto urbano,



è tenuta, in virtù dell'art. 1 della legge 1990 n. 241, al rispetto dei principi tipici dell'azione amministrativa, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, con conseguente reclutamento del personale in attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 97 e con l'accesso concorsuale, applicabile in ogni schema organizzativo in cui si conforma la P.A.

Soccorre al riguardo anche la sentenza n. 29 dell'1.2.2006 della Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente con obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato.

E' pacifico, dunque, che nella specie debba trovare applicazione il reclutamento tipico del pubblico impiego, disciplinato dall'art. 35 d.lg.vo 165/01 e con l'ineludibile divieto di assunzione a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine, previsto dal successivo art. 36 d.lg.vo 165/01.

Pertinente è pure il riferimento del primo Giudice, a supporto delle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, all'art. 18 d.l. 112/08 che pure disciplina il reclutamento del personale nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, espressamente subordinandolo proprio all'osservanza dei principi posti dal richiamato art. 35 d.lg.vo 165/01.

Esclusa, così, la sanzione della conversione in rapporto a tempo indeterminato, il solo rimedio che il sistema appresta a tutela del lavoratore è quello risarcitorio, posto dal citato art. 36 comma 5, nell'ipotesi di violazione di norme imperative.



Osserva la Corte che, diversamente da quanto rilevato dal primo Giudice, nonostante la regolarità della retribuzione dei rapporti di lavoro temporanei, il risarcimento del danno consegue di diritto all'accertamento dell'illegittimità del contratto intervenuto con la pubblica amministrazione, stante l'abuso ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, e per aver subito il dipendente la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Esso va quantificato a norma dell'art. 32 comma 5 L. 183/10 (Cass. 21.8.2013 n. 19371), applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore ed in ogni ipotesi di contratto.

In considerazione dell'omnicomprensività dell'indennità liquidabile a titolo risarcitorio e di tutte le circostanze del caso concreto, pare equo alla Corte attribuirle allo Scarnera nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita.

Spese compensate in ragione della complessità e problematicità delle questioni trattate.

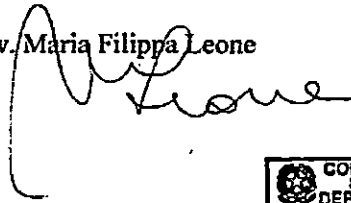
P.Q.M.

- 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Amat s.p.a. al pagamento, in favore di Scarnera Giuseppe, di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, a titolo di indennità risarcitoria;
- 2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Taranto, 12.9.2018

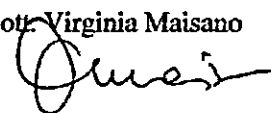
Il Giudice Ausiliario Estensore

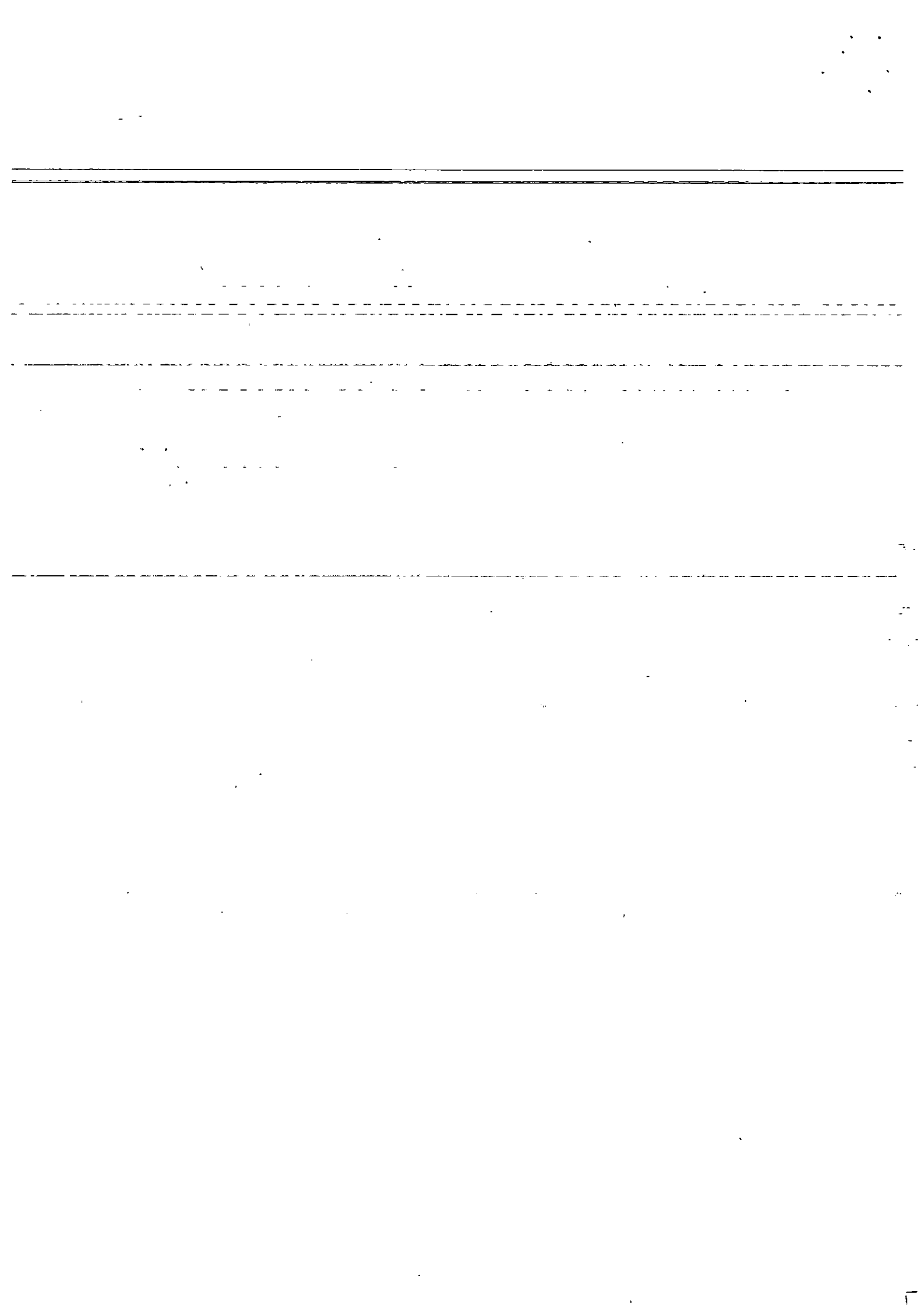
Avv. Maria Filippa Leone



Il Presidente

dott. Virginia Maisano





1 - 3

Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

7803355359

MATRICOLA/COD. MECC

DIPENDENTE

BOLLO ISTITUTO

0000387202\

387202

SCARNERA

GIUSEPPE

INDIRIZZO

VIA MANZONI P., 1/4 - 74100 - TARANTO (TA)

MANSIONE - LIVELLO

COD. E POSIZIONE INAIL

Codifica INPS : 1 -

OPERAT. DI ESERCIZIO - 140

20 - 71021230/20

DATA NASCITA

DATA ASSUNZIONE

DATA LICENZIAMENTO

CODICE FISCALE

CODICI COSTO

4/06/1955

16/07/2004

SCR6PP55H04L049X

04.02.12.01.00.00.00.00.00.

N.

040177

DATA EMISSIONE

PERIODO COMPETENZA

ORE LAV.

GG. LAV.

GG. RETR.

SETT.

DIFF. MIN.

N. PROGRESSIVO

27/06/2005

06/2005 - Giugno

195,00

30

26

4

PAGA BASE : 648,62

CONTINGENZA :

533,58

COMP. ACC. UNIFICATE :

38,59

INDENNITA' DI MENSA : 16,53

T.D.R. :

41,32

Paga oraria : 6,55713

Paga giorn. :

42,62133

Totale :

1.278,64

COD.	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1	RETRIBUZIONE ORDIN.	30,00		42,62133		1.278,64
123	FESTIVITA' INFRAS.20%	13,00	20,00	8,71100		113,24
110	MAGGIOR.LAV.NOTT.20%	16,58	20,00	1,50127		24,89
101	LAVORO DOMENICALE	5,00		5,81014		29,05
6	ORE DI SCIOPERO	6,50		6,43405	41,82	
174	STR.FERIALE 10% TFR	2,78	10,00	7,98508		22,20
103	INDENNITA' DI TURNO	25,00		0,52000		13,00
163	IND.VEND.BIGLIETTI			57,24000		57,24
167	ORE GUIDA x IND.BIGL	155,78				
168	BIGLIETTI VENDUTI	210,00				
169	INDENNITA' ORARIA			15,82000		15,82
290	ADDEBITO BIGLIETTI			210,00000	210,00	
545	CONG.STRUTTURALE NEG	3,00				

Premio Ris./EET mese

73,06

Decontribuzione mese

73,32

1 CONTRIBUTO F.P.L.D.

8,8900

1.439,00

127,93

6 IMPON. INPS TARANTO

1.439,00

Tot. rit. sociali

127,93

Imponibile Fiscale

1.384,33

Ded. no tax family

215,25

Ded. ex Art.11 TUIR

310,13

di cui ded.Base mese

124,05

Impon. fiscale netto

858,95

Rit. Fis. mese lorda

197,56

Rit. Fis. mese netta

197,56

Add.Reg. rata pagata

7,70

Add.Com. rata pagata

2,80

SINDACATO 2

1,0000

1.182,20

11,82

ANF - Cod. tab. 21A

26,00

13.091,00

36,15

NOTE

Acc. c.c. n.: 23801723

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Data valuta : 29/06/2005

TARANTO V.R.

ARR. PRECEDENTE

ARR. ATTUALE

0,81

0,21

TOTALE RITENUTE

TOTALE COMPETENZE

599,63

1.590,23

NETTO IN BUSTA

990,00

(Lire

1.916.907)

SPETTANTI	GODUTE	RESIDUE	SPETTANTI	GODUTE	RESIDUE	SPETTANTI	GODUTE	RESIDUI
FEST AP 12,50	11,00	1,50	FEST AP 0,00	0,00	0,00	FEST AP 0,00	0,00	0,00
AC 12,50	0,00	12,50	AC 5,00	0,00	5,00	AC 0,00	0,00	0,00
ACCANT. TFR	IMP. FISC. ANNO	IMPOSTA PAGATA	DETRAZ. EFFETTUATE	TFR A1 31/12/04	No Tax Family			
96,43	8.288,60	1.178,98	0,00	579,03	1.291,50			
Confuge	1Gg. Mese	30						
215,25!								

Periodo paga	07/2005
Codice ditta	3
Matricola	387202

Mensilità 7 **Luglio**
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
SCARNERA **GIUSEPPE**

[illegible]

Prot. az. n. **17016** /UP

Taranto, **24 SET. 2018**

Al Sig.
Scarnera Giuseppe
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

robertobarberio@legalmail.it

" " Egr. Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

avv.everardozilio@pec.it

" " Area Contabilità
" " Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversia diritto di precedenza: erogazione somme giusta dispositivo emesso il 12 settembre 2018 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

Con il dispositivo in oggetto, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la scrivente Società a liquidare a suo favore una indennità risarcitoria commisurata a n. 6 mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto percepita, con compensazione delle spese legali.

Pertanto, al sol fine di dare esecuzione al provvedimento in esame, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il medesimo provvedimento, sarà versato a suo favore l'importo lordo di **€ 7.671,84** (ossia **€ 1.278,64**, quale ultima retribuzione globale percepita, * n. 6 mensilità riconosciute dalla Corte), pari ad un netto di **€ 5.907,32**, previa esito positivo della verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Si chiede, all'uopo, di farci pervenire per iscritto le coordinate bancarie per l'accredito delle somme.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Oggetto: controversie c./ MARIANO Cataldo, SORANNO Francesco, SCARNERA Giuseppe - Corte di Appello

Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>

Data: 12/09/2018 17.28

A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,

allego n. 3 dispositivi con cui la Corte ha accolto (per quanto di ragione) l'appello promosso dai sigg.ri Mariano, Soranno e Scarnera, con condanna dell'AMAT a pagare agli appellanti un'indennità risarcitoria nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Le spese di lite sono state compensate.

Con i provvedimenti in questione la Corte ha scelto una via intermedia tra i precedenti del 2014 (LOCHI - risarcimento parametrato su 12 mensilità) e del 2018 (SOLITO - in cui non è stato liquidato alcun risarcimento).

Ciao

Marco

—Allegati:—

SORANNO (disp. 12.09.18).pdf	285 kB
MARIANO (disp. 12.09.18).pdf	406 kB
SCARNERA (disp. 12.09.18).pdf	338 kB

per off
colli

AmAt
16270

Prot. n. 16270
del 13 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragione	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

[Handwritten signature and arrow pointing down]



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

N. 326/18 Sentenza

N. 283/2013 Reg. Gen.

N. 1390/18 Cron.

Nella causa

TRA

Scarnera Giuseppe

è

A.M.A.T. s.p.a.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna Amat s.p.a. al pagamento in favore di Scarnera Giuseppe, di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, a titolo di indennità retributoria;

2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Taranto, 12.9.2018

Il Presidente

On

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Inviato: giovedì 20 settembre 2018 20:48
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Oggetto: Re: Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di taranto diritto di precedenza)

La lettera va bene.
Cordiali saluti
Marco

Il giorno gio 20 set 2018 alle ore 15:08 Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Marco buonasera,

ti invio in allegato la nota da inviare all'avvocato Everardo Zilio per i tre giudizi in oggetto riferiti ai Sigg. Mariano, Soranno e Scarnera (gli importi sono uguali per tutti i ricorrenti).

Volevo chiedere se devo inserire comunque la clausola "salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso il medesimo provvedimento", visto che credo rimanga solo il ricorso in Cassazione.

Dammi conferma se la lettera può andare, così provvedo a farla firmare al Direttore.

Saluti

Menenti

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:36 AM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe

Priorità: normale

[daticert.xml\(803\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:36:17 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 4C239741-05F2-EA79-377D-A8A5BF9CCC15@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:36 AM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe

Priorità: normale

[postacert.eml\(60876\)](#)

[dati-cert.xml\(1092\)](#)

[smime.p7s\(6054\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:36:20 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: 4C239741-05F2-EA79-377D-A8A5BF9CCC15@telecompost.it

----- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 25/09/2018 at 08:36:20 (+0200) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: 4C239741-05F2-EA79-377D-A8A5BF9CCC15@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:40 AM

Oggetto: ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(799\)](#)

[smime.p7s\(5869\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

Ricevuta di accettazione Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:40:45 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardo zilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 023A74E5-BF92-EB6B-7C51-C136889E6BB1@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it

CC:

Ricevuto il: 25/09/2018 08:40 AM

Oggetto: CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe

Priorità: normale

[dati-cert.xml\(835\)](#)

[postacert.eml\(60827\)](#)

[smime.p7s\(6033\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 25/09/2018 alle ore 08:40:47 (+0200) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza: Scarnera Giuseppe" inviato da ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it ed indirizzato a avv.everardozilio@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 023A74E5-BF92-EB6B-7C51-C136889E6BB1@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato dati-cert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: <http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

10990

0-2 LUG. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ DIRETTORE COMMERCIALE
- ☐ DIRETTORE AFFARI GIURIDICI
- ☐ DIRETTORE AFFARI ECONOMICI
- ☐ DIRETTORE AFFARI RELAZIONALI
- ☐ DIRETTORE AFFARI PERSONALE
- ☐ DIRETTORE AFFARI TRIBUTARI
- ☐ DIRETTORE AFFARI FISCALI
- ☐ DIRETTORE AFFARI SOCIETARI
- ☐ DIRETTORE AFFARI MERCAATO
- ☐ DIRETTORE AFFARI INFORMATICA
- ☐ DIRETTORE AFFARI LOGISTICA
- ☐ DIRETTORE AFFARI QUALITA'
- ☐ DIRETTORE AFFARI SICUREZZA
- ☐ DIRETTORE AFFARI AMBIENTE
- ☐ DIRETTORE AFFARI ENERGIA
- ☐ DIRETTORE AFFARI TRASporti
- ☐ DIRETTORE AFFARI TELECOM
- ☐ DIRETTORE AFFARI RAGIONERIA
- ☐ DIRETTORE AFFARI STATISTICA

Studio legale Zilio
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS
Tito Minniti, n. 64 - tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

17226
IMPORTO ATTO €
26 GIU. 2013
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

RICORSO IN APPELLO

SCARNERA Giuseppe, nato a Taranto il 4.6.1955, ed ivi residente alla via U. Foscolo n. 87 (C.F. SCRGPP55H04L049X), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dagli Avv. ti Everardo J. ZILIO (C.F. ZLIVRD71S01L049W) e Donato DE MARTINIS (C.F. DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, elettivamente domiciliato;

- APPELLANTE

contro

A.M.A.T. S.p.A. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657, elettivamente domiciliata in Taranto, Corso Italia, 254, presso lo studio dell'Avv. Roberto BARBERIO;

- APPELLATA

PROPONE APPELLO

per l'integrale riforma della sentenza n. 652 pubblicata in data 8 febbraio 2013 resa *inter partes* dal sig. Giudice del lavoro di Taranto, Dott. Sebastiano L. GENTILE, in data 31 gennaio 2013, pronunciata per la definizione della causa iscritta al n. 10119/2011 R.G., mai notificata.

PREMESSA

L'odierno appellante adiva il Tribunale di Taranto per sentire accogliere, in via principale, la domanda di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione, stipulati in successione con l'A.M.A.T. S.p.a. dal 12.6.2003, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (così come previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183). In via subordinata, il sig. SCARNERA formulava le medesime richieste di conversione e di pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001¹.

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto SCARNERA Giuseppe delego gli Avv. ti Everardo J. ZILIO e Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, il 14.2.2013

(SCARNERA Giuseppe)
La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)

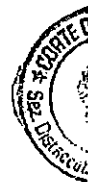
Depositato in Cancelleria
22 MAG. 2013

¹ Le conclusioni rassegnate in ricorso sono le seguenti: 1) accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti del 13.6.2003, 2.1.2004 e 15.7.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra SCARNERA Giuseppe e l'A.M.A.T.



• In primo grado il ricorrente deduceva, in sintesi: a) di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con un primo contratto di lavoro a termine del 13.6.2003, della durata di tre mesi, con l'attribuzione della qualifica di operatore d'esercizio, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003; b) che il ricorso a tale schema contrattuale veniva motivato dal datore di lavoro per la dichiarata necessità di sostituire il "personale di guida durante il periodo di fruizione del congedo"; c) che il contratto in questione si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo; d) che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine debba essere dichiarata considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato; e) di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 26.11.2003 al 31.12.2003 sulla base di numerosi contratti di somministrazione conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorso ai quali veniva espressamente motivato per far fronte alla "sostituzione di lavoratori assenti"; f) che, anche in tal caso, l'indicazione della causale appositiva del termine è del tutto generica, priva dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza; g) che da tanto deriva il diritto alla

somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra SCARNERA Giuseppe e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (26.11.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004; d) dall'ultimo contratto a termine del 15.7.2004; 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SCARNERA nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) in caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SCARNERA nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.



conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione; h) di essere stato nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 per un periodo pari a 6 mesi; i) che l'ennesimo ricorso a tale tipologia di contratto veniva motivato dalla necessità di far fronte alle carenze di organico "...nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato"; l) che tra la scadenza dell'ultimo dei contratti di somministrazione (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto a termine (3.1.2004) è intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge; m) che, pertanto, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 in tema di successione di contratti, sussiste il diritto alla conversione dell'ultimo contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dunque con decorrenza dal 2.1.2004); n) che, con ultimo contratto a tempo determinato del 15 luglio 2004, decorrente dal 16.7.2004 al 30.6.2005, veniva, ancora una volta, assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a.; o) che, ancora una volta, il datore di lavoro giustificava l'apposizione del termine con la necessità di attendere il "...periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato"; p) che, anche in tal caso, è evidente l'intento del datore di lavoro di eludere la disciplina vigente in tema di contratti a termine, atteso che, contrariamente a quanto indicato in seno ai contratti del 2.1.2004 e del 15.7.2004, il bando di selezione era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine (*sub specie* dei contratti di inserimento); q) che da tanto debba conseguire la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

• Si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, nonché la prescrizione dei "diritti di pagamento". Allo stesso modo contestava integralmente la domanda sostenendo, in particolare, il proprio *status* pubblicistico con conseguente inapplicabilità della disciplina privatistica in tema di conversione dei rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato. Nel merito, infine, sosteneva il legittimo uso delle tipologie contrattuali contestate.

• La causa veniva introdotta ed istruita solo attraverso la produzione documentale e all'udienza del 31.1.2013, previa discussione, il giudice riservava

la decisione, resa in data 8.2.2013 con la pubblicazione della sentenza odiernamente gravata che, nel disattendere le istanze del ricorrente, rigettava le domande e compensava integralmente le spese.

* * *

SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO

Con il d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, è stato introdotto un filtro processuale alla trattazione dell'appello, subordinando la decisione al preliminare superamento di un vaglio prognostico di ammissibilità dell'impugnazione, fondato sulla *"ragionevole probabilità di accoglimento"* dell'appello. Il criterio di valutazione dell'insussistenza è quello del *fumus boni iuris*, come precisato dalla Corte di Appello di Milano del 10.10.2012 (secondo cui *"in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris"*; cfr. www.ilProcessoCivile.com, 252, 2012).

Tanto premesso, la sentenza impugnata si fonda su presupposti di diritto del tutto errati, poiché il giudice di prime cure ha basato l'intera decisione partendo dalla preliminare assimilazione della società resistente con la Pubblica Amministrazione, pertanto, estendendo alla fattispecie controversa la disciplina applicabile alla P.A. in tema di assunzione e contratti di lavoro. Il giudice gravato ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) e, in subordine, anche quella di cui al d.l. n. 702/1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979). Per l'effetto di tale ingiusta assimilazione, il giudice del lavoro non è entrato nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro impugnati dal ricorrente, limitandosi soltanto a negare in radice il diritto del ricorrente alla conversione dei contratti, sia qualunque diritto a percepire indennità risarcitorie.

La copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ed una corretta lettura delle norme erroneamente poste dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, consentono di ritenere ampiamente superato, quanto meno, il limite "statistico" imposto e richiesto dall'art. 348 *bis* c.p.c. Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza di una *"ragionevole probabilità di accoglimento"* del presente appello, posto che la sentenza poggia integralmente su una disciplina (quella di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008) entrata in vigore 5 anni dopo i contratti impugnati (violazione del principio di irretroattività della legge) o, peggio ancora, su una normativa (quella rinvenuta dal d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n.



[Handwritten signature]

3 del 1979) abrogata, priva di portata generale e, comunque, inapplicabile al caso di specie!

* * *

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sull'individuazione di quelle parti del provvedimento impugnato da cui deriva una chiara violazione della legge. La sentenza di primo grado dovrà essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI NULLITA' E RELATIVA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO: VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE



1.A) IRRETROATTIVITA' DELLA NORMATIVA APPLICATA

Il giudice di prime cure ha fondando principalmente ed in modo erroneo la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Più precisamente, a pag. 3 della sentenza il Tribunale si è pronunciato come segue: *«risulta fondata ed assorbente l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'A.M.A.T., partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni. Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui,....le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*. Il giudice di prime cure esclude *«la natura speciale di tali disposizioni»*, sostenendo l'espressa *«estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica»*. Tale applicazione normativa, che consente di ritenere applicabile a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione, risulta davvero di difficile comprensione e deve essere emendata!

E' bene precisare che, per le note finalità di controllo della spesa pubblica, con il comma 2 *bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata anche alle *«società a partecipazione pubblica locale»* i

divieti e le limitazioni poste a carico della P.A. per l'assunzione del personale attraverso il d.lgs n. 165/2001. Fermo restando il principio generale di irretroattività della legge, è lo stesso dato letterale della disposizione citata (comma 1° dell'art. 18 della legge n. 133/2008) a posticipare espressamente l'efficacia della normativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 112/2008. Sul punto specifico della irretroattività della norma, la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera prot. n. 1277/2009, con riferimento alla legge n. 113/2008, ha osservato come "il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (...) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce". La Corte dei Conti, in definitiva, ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.



Per corroborare la propria decisione di applicare retroattivamente al caso di specie la normativa anzidetta, il Tribunale, chiaramente fuorviato dalla tesi della controparte, ha sostenuto, facendo proprie le difese avverse, che l'intervento nel 2008 del legislatore aveva lo scopo di *"(...) ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fini di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione"* (cfr. pag. 4 della sentenza). Consapevole della iniquità della decisione, il giudice ha letteralmente inventato l'istituto della "ratifica legislativa", non già relativa a provvedimenti normativi vigenti in altri ambiti, come quello internazionale o comunitario, ma di semplici "istanze giurisprudenziali o dottrinali".

A smentire ulteriormente l'esistenza di una norma, e non certo delle isolate e pruriginose istanze di isolate giurisprudenze o anonima dottrina, precedente all'intervento legislativo del 2008, basti pensare che se fosse vero, come ha predicato il giudice gravato, che il legislatore già in passato avesse assimilato le società a partecipazione pubblica alla P.A. con altra legge di portata generale, la normativa del 2008 avrebbe al più richiamato il contenuto precettivo dell'altra disposizione preesistente, senza necessità di creare una disciplina *ad hoc*.

1.B) FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE

Nel pervicace tentativo di trovare un fondamento giuridico all'errata assimilazione dell'A.M.A.T. alla P.A., il giudice del lavoro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, norma finalizzata a limitare l'assunzione di personale straordinario nel settore pubblico nel 1979, e che sarebbe applicabile anche alle società a partecipazione pubblica. Per corroborare la tesi secondo cui la norma avrebbe una portata generale, il Tribunale di Taranto ha richiamato genericamente "*tesi prevalenti*" e "*istanze giurisprudenziali*" che escluderebbero la natura speciale delle disposizioni richiamate, limitandosi invece a riportare unicamente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6699 del 2.5.2003, che affronta l'interpretazione della norma in questione, ma che si riferisce – come sarà dimostrato ampiamente – a un caso di specie differente da quello controverso e comunque antecedente alla stessa normativa del 2008.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 non può trovare applicazione nel caso di specie poiché non è una norma avente portata generale. Infatti, quantomeno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, nell'ordinamento non era rivenibile un principio generale di inconvertibilità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. Singoli divieti di assunzione erano previsti per situazioni contingenti stabiliti con norme imperative di settore, quali, per l'appunto il d.l. n. 702/1978 per gli Enti locali, il D.P.R. n. 761/1979 per la Sanità, oppure dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Come noto, le normative di settore sono divenute inefficaci per effetto dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001, con la conseguenza che, venute meno tali norme, è venuto meno anche il limite al divieto di conversione di cui al citato art. 36. Infatti, detti contratti collettivi sono stati disapplicati poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001. Infine, anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 è divenuto inefficace per una ragione interna al suo stesso dispositivo, che correla l'operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione, sicché, venute meno le norme imperative, con esse cade il relativo divieto di conversione dei contratti a termine.

Peraltro, l'art. 5 del d.l. n. 702/1978 fa riferimento alla disciplina privatistica di cui alla legge n. 230/1962, espressamente abrogata e sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, normativa di riferimento per i contratti a termine dedotti in giudizio, il quale dispone che: *«tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente*



decreto legislativo».

Con il d.l. n. 702/1978, contenente "Disposizioni in materia di finanza locale", il legislatore aveva inteso garantire non solo la stabilizzazione generalizzata del personale precario assunto negli enti locali, ma anche e soprattutto chiudere legislativamente i capitoli dei disavanzi di amministrazione per l'anno 1979. Scopo dichiarato dell'art. 5 era quello di porre fine "al capitolo dei debiti occulti o palesi accumulati dagli Enti locali dalla fine del secondo conflitto mondiale" (cfr. relazione per la Commissione parlamentare di Vigilanza), quindi, trattavasi di una normativa approvata per far fronte ad esigenze di bilancio degli enti locali, priva di carattere generale per gli anni successivi al 1979. Tanto trova conferma sia nelle premesse della legge ["considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979 (...)", sia nel 1° comma dell'art. 5 del d.l. n. 702/1978, il quale precisa che "Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale (...)".

Anche qualora si volesse erroneamente ritenere che il d.l. n. 702/1978 abbia portata generale e che siano, pertanto, operativi i limiti alle assunzioni introdotti *illo tempore* dalla normativa, dunque anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, non v'è dubbio che gli stessi limiti non potrebbero valere per il caso in esame. A tal proposito si rende opportuna una preliminare distinzione tra l'affidamento del servizio ad una organizzazione distinta da quella dell'Ente e la gestione in economia del servizio. Quest'ultima modalità di gestione risulta caratterizzata dall'affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell'Ente locale. Diversamente, nel caso di affidamento a terzi (ed è proprio in tal modo che si configurano i rapporti tra Comune di Taranto ed A.M.A.T. S.p.a.), si è in presenza di servizi (in questo caso di trasporto) la cui attività è esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti di lavoro, ad essi è applicabile la disciplina privatistica genericamente intesa, con i relativi rinvii alla contrattazione collettiva. Quando, invece, detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale



Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6/2/2008 n. 342).

Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di entrare ancora una volta nel merito dell'applicabilità del d.l. n. 702/1978 ai rapporti di lavoro in analisi, sotto l'aspetto dell'estensione o meno di tale disciplina alle c.d. aziende municipalizzate, oggi divenute società in *house*. La risposta non può che essere negativa, non solo in virtù delle argomentazioni sopra articolate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni.

Non v'è dubbio, infatti, che il riferimento alle aziende operato dal richiamato art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 (ed ai presunti limiti nelle assunzioni) non poteva che riguardare le c.d. aziende municipalizzate (disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925), nella loro originaria veste di enti pubblici senza scopo di lucro. Nel 1978, il legislatore (e la relativa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla normativa) non potevano che ignorare il contenuto della futura legge n. 142/1990, poi ripresa nell'art. 115 del d.lgs. 267/2000. Con questa normativa, che, come noto, ha introdotto la possibilità di trasformare le aziende municipalizzate in società per azioni, è stata istituita la figura della c.d. azienda speciale, quale *"ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto"* (cfr. art. 25, comma 1°, legge n. 142/1990).

Il dato letterale della norma trova il costante conforto della giurisprudenza, la quale ha più volte delineato la natura giuridica propria dell'azienda speciale, la quale *"non può configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione"* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2012, n. 641 e TAR Lazio – Roma, Sez. II *ter*, n. 931/2011). Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha sottolineato chiaramente che l'azienda speciale rientra nel novero degli *"enti pubblici economici"* (così come già affermato anche dalla Corte di Cassazione - cfr. Cass. nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01) e che, quindi, non può considerarsi una pubblica amministrazione. Alla stregua di tale ragionamento condiviso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, quantomeno sino al 2008, poteva essere applicabile in ogni sua parte solo alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate nell'art. 1, comma 2°. Ebbene, in tale elencazione non è possibile rinvenire organizzazioni assimilabili alla forma giuridica rivestita nel 2003 dall'A.M.A.T. S.p.a.

Che al caso di specie sia applicabile *in toto* la disciplina privatistica lo si può desumere, *a contrario*, anche dalla seguente pronuncia sempre del Consiglio di Stato (Sez. V Sent., 06/02/2008, n. 340) secondo cui: *"il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non "direttamente", cioè a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali"*. Se ne inferisce che, laddove l'Ente pubblico, diversamente, si avvalga di aziende "esterne", i relativi rapporti di lavoro saranno regolati, oltre che dalla disciplina ordinaria di diritto privato, anche dalla contrattazione collettiva stabilita dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (e non da contratti collettivi o norme di pertinenza del settore pubblico). Peraltro, la personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale di riferimento. Più precisamente, l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) e, lo si ribadisce, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). L'azienda speciale deve, quindi, considerarsi un ente strumentale degli Enti locali, che – in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa – "vive di vita propria", ancorché intimamente collegata all'Ente di riferimento.

Sotto altro aspetto, anche qualora si volesse negare lo *status* di azienda speciale dell'A.M.A.T. S.p.a., affermandone il carattere di ente pubblico, le conclusioni non sarebbero differenti in ordine all'inapplicabilità del citato d.l. n. 702/1978. E' proprio il caso oggetto dell'analisi di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 11-07-2006, n. 15661), del tutto trascurata dal giudice gravato. Tale pronuncia consente di distinguere in modo chiaro quale sia il confine tra un ente pubblico economico ed un ente pubblico non economico (con conseguente diversità della disciplina applicabile). L'indagine compiuta dalle SS.UU. rivela che, qualora gli scopi e le modalità operative trascendano l'attività meramente imprenditoriale, l'azienda deve essere qualificata come ente pubblico non economico, le cui controversie concernenti i rapporti di lavoro sarebbero addirittura da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo (ciò chiaramente nella vigenza dell'art. 1



OK

del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in l. 4 luglio 1994, n. 432 e dunque antecedentemente al d.lgs. n. 165/2001, art. 63). Diversamente, proseguono le SS.UU., quando l'azienda è istituita successivamente, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del precedente soggetto giuridico per svolgere gli stessi servizi, essa è classificabile nel novero degli enti pubblici economici, con giurisdizione del giudice ordinario. Ora, poiché l'A.M.A.T. dal gennaio 2001 (anno in cui è avvenuta la sua trasformazione in S.p.a.) rientra nel novero delle aziende speciali (o al limite degli "enti pubblici economici"), non può considerarsi alla stregua di una pubblica amministrazione, con la conseguente inapplicabilità sia della disciplina di cui al d.l. n. 702/1978, sia di quella introdotta dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che può, invero, essere applicata solo alle pubbliche amministrazioni ivi espressamente menzionate.

Si evidenzia e ribadisce ancora, quale fatto notorio, che la società resistente ha sempre avuto un proprio bilancio, una gestione economico - finanziaria autonoma, una propria dotazione organica, una sede propria, una propria gestione di cassa con autonomo servizio di tesoreria, propri organi gestionali autonomi, con evidente distinzione dall'organizzazione del Comune di Taranto. Non potrebbe essere conferito *status* pubblicistico all'A.M.A.T. S.p.a. per il sol fatto che la stessa svolge un'attività di interesse pubblico. Infatti, non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2000, n. 1132).

In realtà, prima dell'introduzione nel 2008 della citata normativa era pacifico che la selezione del personale da parte delle società in *hause* fosse disciplinata dalla normativa privatistica del lavoro. Del resto, era normale che così fosse, posto che l'attività di organizzazione delle risorse umane di lavoro è una prerogativa dell'attività d'impresa, esercitata a pieno titolo anche dalle società in *hause*.

Sulla questione il Consiglio di Stato, sez. VI, con la nota sentenza n. 269 del 20 gennaio 2009, afferente ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. 112/2008, ha correttamente rilevato che la normativa statale aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società fosse disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che: «la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua

natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne possiede le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, atteso che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico» (cfr. Trib. Milano Sez. lavoro, 25/10/2010 Trib. Genova Sez. lavoro Sent., 21/10/2009). Tale orientamento è stato seguito anche dallo stesso Tribunale di Taranto, laddove, con le recenti sentenze n. 5148/2011 (già versata in atti) e n. 5794/2012, i giudici chiamati a pronunciarsi hanno così risolto la questione: «...non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regola i rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.a.) e non anche di un ente pubblico; (...omissis...) indipendentemente dalla tipologia di servizio effettuato, l'AMAT è comunque una società per azioni, dunque soggetto di diritto privato, la cui disciplina (di diritto privato) regola i rapporti con il personale dipendente». Ed era proprio attraverso la disciplina privatistica del lavoro che il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto correttamente fondare la propria decisione, quindi, entrando nel merito della legittimità dei vari contratti stipulati, accertarne la nullità e, conseguentemente, convertire il rapporto di lavoro sulla base di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma anche qualora si volesse astrattamente ritenere applicabile alla società resistente la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, quindi aderire, per assurdo, all'errore di fondo gravante sulla sentenza impugnata, non v'è dubbio che, anche in tal caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto ugualmente pronunciarsi in modo conforme alla legge, accogliendo la domanda del ricorrente.

Più precisamente, il Tribunale di Taranto, operata sia pure erroneamente l'assimilazione giuridica tra A.M.A.T. S.p.A. e P.A., avrebbe dovuto disapplicare il disposto di cui all'art. 36 del suddetto d.lgs. n. 165/2001, aderendo, in tal modo, alla più recente ed accorta giurisprudenza, che, prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di principio di non discriminazione per i lavoratori a termine², ha, infatti, ritenuto applicabile la

² Cfr. Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, causa C-11/10; Corte di Giustizia UE (ord.) 1 ottobre 2010, causa C-3/2010 (Affatato, punti 36-63), in *D&L – Riv. crit. dir. lav.*, 2010, 956, con nota di ZAMPIERI, *Lo stato dell'arte sull'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato*; Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009, cause riunite da



sanzione della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, prevista per il settore privato, anche al lavoro pubblico, disapplicando l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001.

E' proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad affermare il dovere del giudice nazionale di esercitare un controllo diffuso della normativa nazionale. Quest'ultimo, infatti, nel caso in cui riscontri delle difformità rispetto al diritto comunitario, dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna, e ciò a prescindere dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio (art. 267, secondo comma, TFUE).

Nel dettaglio, si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte la sentenza 15 marzo 2012, n. 1545 pronunciata dal Tribunale di Trani, che ha ritenuto nei casi di accertata illegittimità del termine che " (...) *non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. "Affatato" del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalla direttiva europea cit. "quando l'ordinamento giuridico....prevede...altre misure effettive per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato...*". Orbene, in quest'ottica questo G. ritiene che **l'attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata.** E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si otterrebbe (come nei fatti non si è ottenuto) alcun effetto deterrente, tant'è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l'eventuale applicazione dell'art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice

C-378/07 a C-380/07 (Angelidaki e altri, punti 145 e 182-190), in Lav. giur., 2009, 437, con nota di M. MISCIONE, *La Corte di Giustizia sul contratto a termine e la clausola di non regresso*; Corte di Giustizia UE 7 settembre 2006, cause C-180/2004 (Vassallo, punti 33-42), e 7 settembre 2006, causa C-53/2004 (Marrosu e Sardino, punti 44-57), ivi, 2006, 965, con nota di M. MISCIONE, *Non trasformazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico*; Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2006, causa C-212/04 (Adeneler e altri, punti 91-105), in Foro it., 2007, I, 343, con nota di DE ANGELIS, *Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione*, e in Riv. giur. lav., 2006, II, 602, con nota di GABRIELE, *Il meccanismo sanzionatorio per l'illegittima successione di contratti a termine alle dipendenze della P.A. al vaglio della Corte di Giustizia*.

indennizzo". Secondo tale corretto orientamento, la mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell'art. 97 Cost. Anzi, secondo i giudici, avrebbe valore risolutivo la necessità di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, principio questo che sarebbe violato proprio dalla differente misura di ristoro tra il settore pubblico e quello privato³.

Alle medesime conclusioni era già gradualmente pervenuta la più recente giurisprudenza di merito; a tal proposito il Tribunale di Siena⁴ ha ritenuto che l'illegittima reiterata apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione determina la nullità dei contratti e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dando diritto al reinserimento in servizio nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Anche in questo caso, seppur riferito al lavoro scolastico, ma pur sempre nell'ambito della P.A., il giudice ha disapplicato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE e quindi dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/01 (conformi Trib. Trani 19.09.2011, sentenze nn. 4554 e 4556).

Nella stessa direzione, seppur con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è mossa anche una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9555/10, ha affermato la piena operatività della conversione del contratto a tempo determinato per i lavoratori dipendenti da un ente di diritto pubblico.

In questa prospettiva e con riferimento al già citato criterio risarcitorio previsto dall'art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010, va precisato, infine, che *"secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata, in linea con il principio di effettività e di adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele"*, l'indennità in questione *"può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle*

³ V. Corte giust. 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Adeneler*, cit.; Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-378-380/2007, *Angelidaki e altri*, secondo cui «spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire, e se del caso, a sanzionare, l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi». Per i primi riscontri di tale orientamento nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pisa 13 luglio 2010, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2011, 1, p.

⁴ Trib. Siena, 27 settembre 2010, in *Il Lavoro nella giur.* 2010, 11, 1107 e ss; nonché in *Questione Lavoro*, Anno II, 2011, I, 89 e ss.



tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto (...)⁵.

2) SULLA DOMANDA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI: MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA E/O OMESSA PRONUNCIA

Una sentenza costruita su presupposti giuridici errati, non può che pervenire a conclusioni errate. Tanto trova conferma anche nella parte finale della pronuncia gravata, che nega espressamente *"il vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati"* (cfr. pag. 5 sentenza) sul presupposto dell'asserita parificazione con le occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Percorsa ostinatamente la strada del presunto *status* pubblicistico dell'A.M.A.T. S.p.A., il giudice di prime cure ha dichiarato che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento, in considerazione del fatto che la relativa indennità richiesta altro non è che una conseguenza della dichiarazione di nullità e della conversione del contratto che, in quanto non consentita, preclude ogni sbocco risarcitorio. Il Tribunale di Taranto ha erroneamente collegato il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria alla circostanza che non fosse *"controverso che i rapporti di lavoro siano stati regolarmente retribuiti dall'A.M.A.T. S.p.A." (sic!)*.

Naturalmente il percorso argomentativo persevera nel ritenere erroneamente applicabile la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e non, come avrebbe dovuto, quella di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 1419, comma 2°, c.c. e 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, anche qualora il conferimento dello *status* pubblicistico alla società resistente fosse stato operato correttamente, la sentenza resterebbe, come in effetti è, viziata per omessa pronuncia. Infatti, il giudice di prime cure, una volta operata la detta assimilazione tra AMAT e P.A. avrebbe dovuto, in ogni caso, entrare nel merito della legittimità dei singoli contratti impugnati e verificare la sussistenza di eventuali violazioni di disposizioni imperative; successivamente, in caso di accertamento di tali violazioni, il Tribunale, alla luce dell'operata riqualificazione giuridica dei fatti ed in virtù del noto brocardo latino *"iura novit curia"*, comunque avrebbe dovuto riconoscere il conseguente risarcimento del danno in favore del lavoratore

⁵ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione del 12 gennaio 2011, Relazione tematica n. 2; sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010, v. MENGHINI, *I commi 5-7 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, p. 336 ss.; e anche DE MATTEIS, *Le ordinanze di rimessione sulla nullità del termine*, in *Riv. giur. lav.*, 2011, I, p. 97 ss.

previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale articolo così recita: *"in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)".* Anche in seno alla P.A. il legislatore ha previsto una sanzione per l'utilizzo abusivo dei contratti di assunzione, non direttamente collegata all'eventuale mancata corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, come invece predicato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza).

Appare evidente che, il danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, una volta accertato l'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro, è sempre dovuto al lavoratore e consiste nella «*mancata conversione del rapporto a termine*», cioè nella perdita del posto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo. Pertanto, poiché il danno risarcibile deriva proprio dalla «*risoluzione del contratto a termine*», può affermarsi che il predetto danno, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero, la normativa che secondo il giudice di prime cure sarebbe applicabile al caso di specie), altro non è che il corrispettivo automatico della precarizzazione (o della mancata stabilizzazione del rapporto).

La legge non richiede che il lavoratore fornisca dimostrazione del danno in questione, anche perché, in tal caso, il tutto si tradurrebbe, di fatto, in una *probatio* diabolica. Se all'abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte della P.A. non seguisse automaticamente una sanzione, la norma di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non avrebbe ragione di esistere, e consentirebbe di fatto alla P.A. di ricorrere indiscriminatamente a contratti di lavoro flessibili senza conseguenze di sorta. In altri termini, ricondurre gli aspetti risarcitori nei semplici confini del principio del *neminem ledere*, significherebbe ignorare del tutto la stessa nozione di danno fornita a livello comunitario. A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha precisato che il risarcimento del danno per il lavoratore: 1) deve avere effettiva efficacia dissuasiva; 2) comportare conseguenze non di minore favore rispetto al settore privato (principio di equivalenza); 3) non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Se la normativa italiana in materia di ricorso abusivo a contratti a termine



con la P.A. fosse aderente all'interpretazione resa dal giudice di prime cure, non sarebbe conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/01, per la violazione dell'art. 117 Cost.

Ad ogni buon conto, in assenza di indicazioni legislative (infatti, il testo dell'art. 36 nulla dice al riguardo)⁶, la migliore giurisprudenza ha comunque individuato a livello interpretativo validi e alternativi parametri da adottare per un effettivo risarcimento: 1) l'applicazione dei meccanismi sanzionatori dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità)⁷; 2) l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'art. 8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità⁸; 3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studio⁹; 4) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell'amministrazione e la pronuncia giurisdizionale¹⁰; 5) la corresponsione del trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l'amministrazione¹¹; 6) il riconoscimento delle

⁶ L'assenza nell'art.36, co. 5 del d.lgs. n. 165/01 di parametri di computo del danno è stata sottolineata da Trib. Rossano, ord. 14 dicembre 2009, in Foro it., 2010,I,1656 con nota di PERRINO, Lav. prev. oggi,2010,252 con nota di BAVASSO.

⁷ Cfr.: Trib. Genova, 14 dicembre 2006, in Dir. lav. merc., 2007,131 con nota di SOTTILE; Trib. Genova, 14 maggio 2007, in Riv. it. dir. lav., 2007,II, 906 con nota di TEBANO, Lav. prev. oggi, 2007,1514 con nota di VICECONTE; App. Genova, 19 settembre 2008, in Giur. merito, 2009,2973 con nota di CIRIELLO; App. Genova, 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010,II,133 con nota di GARATTONI; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in Lav. giur., 2010,171 con nota di IRMICI, Riv. crit. dir. lav., 2010,453 con nota di ROTA; Trib. Genova, 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011,697 con nota di DE MICHELE; Trib. Torino, 31 agosto 2011, in www.dirittoscolastico.it.

⁸ Cfr.: Trib. Viterbo, 4 novembre 2009, in www.dirittoscolastico.it; App. Catanzaro, 1 aprile 2010, in Foro it., 2010,I,1931.

⁹ Cfr.: Trib. Rossano, 4 aprile 2007, in Giust. civ., 2008,I,2615 con nota di MANNINO; Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Mass. giur. lav., 2008,166 con nota di MISCIONE, Riv. crit. dir. lav., 2008,736 con nota di MARTINI, Riv. giur. lav., 2008,II,446 con nota di SARACINI, Lav. prev. oggi,2008,653 con nota di PONTE; Trib. Terni, 2 febbraio 2010, in www.dirittoscolastico.it.

¹⁰ Cfr. Trib. Trapani, 30 gennaio 2007, in Il Lav. nelle P.A., 2007,1154 con nota di MILITELLO.

¹¹ Cfr. Trib. Catania, 19 gennaio 2007, in Foro it., 2008,I,30 con nota di VALLEBONA.

maggiorazioni retributive ex art. 5, comma 1° del D.lgs. n. 368/2001 per l'intera durata dell'illegittima prosecuzione del rapporto¹²; 7) il riconoscimento degli stessi parametri indennitari individuati dall'art. 32 della legge n. 183/2010¹³.

Sul punto si segnala anche la recente sentenza n. 428 del 25.1.2011 del Tribunale di Livorno, che sottolinea come l'attuale sistema risarcitorio nel pubblico impiego non è in grado di approntare una tutela equivalente a quella prevista per il settore privato, che riesca a compensare il lavoratore della mancata conversione.

Come è stata correttamente osservato dalla dottrina più accorta¹⁴, le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione, a carico del lavoratore, dell'onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Nessuna delle soluzioni interpretative summenzionate è stata adottata dal giudice di prime cure, nonostante questi avrebbe potuto addirittura risolvere la questione, quanto meno sul piano risarcitorio, senza svincolarsi dai limiti imposti dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Come ha osservato la stessa giurisprudenza, tale disposizione, è una *"norma che prevede una sanzione di portata generale per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine o di impiego abusivo del lavoro a tempo determinato"*¹⁵. Il Tribunale di Taranto, invece, si è limitato a rigettare anche le istanze risarcitorie del ricorrente collegando illogicamente tale decisione al fatto che non fosse controverso il pagamento delle retribuzioni da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. Come a dire, che soltanto quando il datore di lavoro non retribuisca il dipendente assunto irregolarmente matura il diritto al risarcimento dai danni.

In definitiva, anche qualora venga confermata in appello l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed accertata, nel merito, la violazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro impugnati, il ricorrente avrà comunque diritto al riconoscimento di una somma risarcitoria che dovrà essere quantificata dall'Ecc.ma Corte di Appello sulla base dei criteri che

¹² Cfr.: Trib. Bologna, 26 luglio 2007, in Arg. dir. lav., 2008,598 con nota di NANNI; Trib. Milano, 25 maggio 2010, in Riv. crit. dir. lav., 2010,1084 con nota di TANZARELLA.

¹³ Cfr. Tribunale di Asti, sentenza del 27.2.2013 (R.G.L. 851/2011).

¹⁴ Cfr. ROTA, Illegittimità dei contratti a termine nella PA e "originalità" delle soluzioni giurisprudenziali sulla questione della tutela risarcitoria, ivi, 2010,453.

¹⁵ Cfr. a tal proposito la recentissima sentenza del Tribunale di Asti del 27.2.2013 in materia di lavoro nel pubblico impiego - R.G.L. 851/2011



riterrà più opportuni e, comunque, nei limiti della domanda proposta dal ricorrente.

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLA SENTENZA

In sintesi, può affermarsi che la sentenza di primo grado è da riformare nella parte in cui, in accoglimento della relativa eccezione formulata da parte resistente, ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina pubblicista propria delle P.A. Per tale ragione si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entrare nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. Per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiarare la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento.

* * *

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti, propone tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni di diritto di cui al ricorso introduttivo, qui da aversi per integralmente trascritte e pertanto

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia fissare l'udienza di discussione della causa, assegnando i termini al ricorrente per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto alla controparte, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e nel merito così giudicare:

1) accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti del 13.6.2003, 2.1.2004 e 15.7.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra SCARNERA Giuseppe e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (26.11.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004; d) dall'ultimo contratto a termine del 15.7.2004; 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SCARNERA nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di

risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) in caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SCARNERA nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentante legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.



Produzione documentale – Si esibiscono i seguenti documenti: 1) sentenza in copia conforme per uso appello; 2) fascicolo di parte con indice proprio; 3) dichiarazione reddituale del ricorrente.

Si dichiara: ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa a) che le domane proposte dal ricorrente sono di valore indeterminato; b) che il ricorrente non ha goduto nel 2012 di un reddito superiore a €. 31.884,48 (come da dichiarazioni allegate); per quanto concerne le comunicazioni processuali c) che le stesse potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta certificata avv.everardozilio@pec.it – demartinis.donato@oravta.legalmail.it o al n. 0997329959 di fax.

Taranto, il 14 febbraio 2013

(Avv. Everardo J. ZILIO)

(Avv. Donato DE MARTINIS)



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

N. R. G. 283/2013 LAV.

N. 1286/2013 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

L'udienza del 24/02/2016 ore 9.30 per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, li 17-6-13

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
17 6 10. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Virginia Maisano

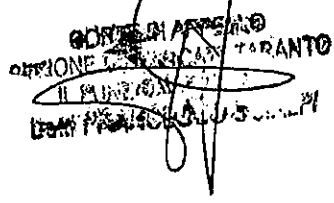
CORTE DI APPELLO DI TARANTO
 Sezione distaccata di Taranto

Copia conforme all'originale contenuta presso la
 Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a richiesta
 del Sig. Avv. DE MARTINIS DONATO
 per nota **NOTIFICA**
26 GIU. 2013
 Taranto, IL CAPO UFFICIO
 IL FUNZ.



SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO NOTIFICAZIONI
 Ad istanza della parte costituita in cui, sottoscritto
 Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. 13.3) adetto al
 suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al
 A.T.A.T. S.p.A.
SIT in pers. leg. rapp. pt. c/o proc. domiciliario Avv. Roberto BARBERO
 con studio
 in Taranto - Via CORSO ITALIA n. 254
 mediante consegna di copia conforme all'originale

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 TA 1/7/13



1530

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
 Avv. Alessandro Longone

Taranto, lì 1° febbraio 2013

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto: AMAT SPA / SCARNERA Giuseppe (Tribunale di Taranto – RG 10119/11)
 AMAT SPA / NICOLI' Daniele (Tribunale di Taranto – RG 10120/11)
 AMAT SPA / MARIANO Cataldo (Tribunale di Taranto – RG 10122/11)
 AMAT SPA / SORANNO Francesco (Tribunale di Taranto – RG 10123/11)
 AMAT SPA / MONTERVINO Nicola (Tribunale di Taranto – RG 10124/11)

Con riferimento alle posizioni in oggetto, si allegano n. 5 dispositivi con cui il Tribunale ha rigettato i ricorsi proposti nei confronti dell'azienda.

Le spese processuali sono state compensate.

Con i migliori saluti

Prot. N. 2077
 Del 04 FEB. 2013
 F. PRESIDENTE ☐
 DG DIRETTORE GENERALE ☐
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
 DT DIRETTORE TECNICO ☐
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
 UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI INFORMATICA ☐
 UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
 UT TECNICO ☐
 ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
 ULRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 STQ STAFF QUALITA' ☐

Avv. Marco Barberio
 Longone

*esatta
 per
 (note +
 supole
 disposti)*

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio o nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarlo a terzi il contenuto.

n. 10122 R.G. 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

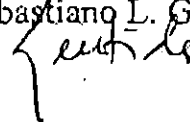
Il Tribunale di Taranto – Giudice monocratico del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

MARIANO Catella, con ricorso depositato il 28.12.2011,
nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)



Dott.ssa Fabiola Menenti**Da:** Marco Barberio [marcobarberio77@gmail.com]**Inviato:** lunedì 5 novembre 2012 17.34**A:** menenti**Oggetto:** AMAT / SCARNERA Giuseppe

Nella controversia in oggetto, il giudice ha disposto l'ordine di esibizione dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti (per il tramite dell'Adecco) nel periodo 26.11.03-31.12.03.

Se l'Amat non ne è in possesso, è necessario che ci venga inviata un'apposita comunicazione che provvederemo a depositare entro il 16.11.12.

Con i più cordiali saluti

Marco Barberio

1939h

Prot. N. 06 NOV. 2012

Del	P	PRESIDENTE	☐
DG		DIRETTORE GENERALE	☐
DA		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT		DIRETTORE TECNICO	☐
DE		ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG		AFFARI GEN. P.R./SINISTRI	☐
UA		ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC		CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI		INFORMATICA	☐
UP		PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT		TECNICO	☐
UPT		PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG		RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG		STAFF QUALITA'	☐

9

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel: +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

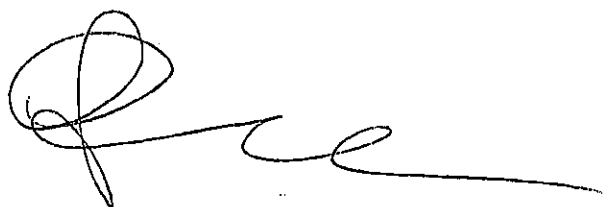
Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 26 giugno 2012
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / SCARNERA Giuseppe Tribunale di Taranto (dott. Gentile) RG 10119/2011 Ordinanza del 21.6.2012
numero di pagine (inclusa la presente): 2	

All'udienza del 21 giugno 2012, il Giudice ha ordinato all'AMAT, ai sensi dell'art. 210 cpc, di produrre i contratti somministrazione impugnati dal ricorrente entro il 16 novembre 2012, data della prossima udienza.

I contratti in questione sono richiamati nell'allegato attestato di servizio rilasciato da Adecco Italia Spa.

Pertanto, vorrete cortesemente farci pervenire la suddetta documentazione, al fine di curarne tempestivamente il deposito.

Con i migliori saluti.



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Marco Barberio [marcobarberio77@gmail.com]

Inviato: mercoledì 7 novembre 2012 13.33

A: menenti

Oggetto: Re: AMAT / SCARNERA Giuseppe

Abbiamo ricevuto il suo fax.

Ci può inviare anche l'altra documentazione cui ha fatto riferimento nella conversazione odierna affinché si possa depositare entro la prossima udienza.

Provvederemo a fare una nota di deposito in cui spiegheremo che l'Amat non è in possesso di contratti contenenti i nominativi.

Con i più cordiali saluti

Marco Barberio

Il giorno 05 novembre 2012 17:33, Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

Nella controversia in oggetto, il giudice ha disposto l'ordine di esibizione dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti (per il tramite dell'Adecco) nel periodo 26.11.03-31.12.03.

Se l'Amat non ne è in possesso, è necessario che ci venga inviata un'apposita comunicazione che provvederemo a depositare entro il 16.11.12.

Con i più cordiali saluti

Marco Barberio

*in cartella
(documenti
fatti rinviare)
12/11/2012
MB*

** Rapporto Conferma TX **

P.1

7 Nov 2012 12:54

Fax 0997794247

Numero Fax/Tel	Modo	Avvio	Tempo	Pag	Risult	Note
AVV.TO BARBERIO	Normale	07,12:52	1'56"	3	O K	

Adecco

CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NR. 841

IMPRESA UTILIZZATRICE NOME: A.M.A.T. SPA P. IVA/C.F.: 00148330733 INDIRIZZO: Via CESARE BATTISTI, 657 SEDE LEGALE: Via CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA LUOGO DI LAVORO: Via ZONA DI TARANTO, - 74100 TARANTO TA TRASFERITA: No LUOGO DI TRASFERITA: RAPPRESENTATO DA: ENZO MANCO REFERENTE OPERATIVO: ENZO MANCO RESPONSABILE SICUREZZA:	ADECCO SFLT S.P.A. FILIALE DI: TARANTO INDIRIZZO: Corso Piemonte, 98 TARANTO TA 74100 TELEFONO: 099 732 45 45 DIRETTORE DI FILIALE: Cosimo Carrieri NUMERO DI LAVORATORI: 1 PERIODO DI PROVA: 2 giorni
MOTIVI DI RICORSO Sostituzione lavoratori assenti	
RISCHI PROFESSIONALI MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITA': Conoscenza misure interne di sicurezza CLASSE DI RISCHIO INAIL: 9124 TASSO INAIL: 25 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL IMPRESA UTILIZZATRICE: 71021230 DESCRIZIONE RISCHI INERENTI ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: trasporto di persone SORVEGLIANZA MEDICA SPECIALE: SI VISITA MEDICA OBBLIGATORIA: SI DESCRIZIONE DI MATERIALE: MATERIALE DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO: No	
DURATA DELLA MISSIONE DATA STIPULA: 25/11/2003 DATA INIZIO: 26/11/2003 DATA FINE: 30/11/2003 ORARIO: 8,30 ore soggette a turnazione come da allegato PART TIME: 100%	INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE MANSIONI: AUTISTA DI PULLMAN INQUADRAMENTO ART.15 CCNL LAVORATORI TEMPORANEI: C QUALIFICA: Operai LIVELLO/CATEGORIA: PAR.140 Operatore d'esercizio (Pos. 1); Operatore... CCNL DI RIFERIMENTO: Autoferrotranvieri RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 5,65497 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL: Elementi Ricorrenti: INDENNITA' DI MENSA 0,08477 C.A.U. 0,24786 Elementi Variabili:
FATTURAZIONE TARIFFA ORE ORDINARIE: Eur, 12,42 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: ASSEGNO 30 GG DATA FATTURA ALL'ATTENZIONE DI: ENZO MANCO INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Via CESARE BATTISTI, 657 TARANTO TA 74100	

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERITIERE

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.
 AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 C.C. E 1342 C.C. L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE GLI ARTT.3 (MESSA A DISPOSIZIONE); 7, 8, 10, 11 (SICUREZZA DEL LAVORATORE); 14, 15, 16 (RESPONSABILITA'), 27, 28, 29 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO), 40 (RECESSO), 41 (FORO COMPETENTE).

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel: +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

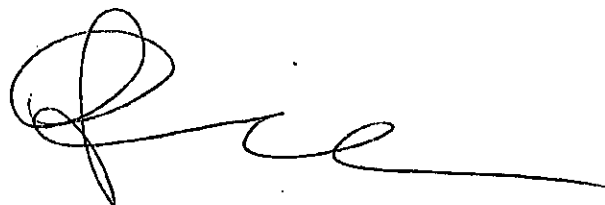
Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 26 giugno 2012
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / SCARNERA Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Gentile) RG 10119/2011 Ordinanza del 21.6.2012

All'udienza del 21 giugno 2012, il Giudice ha ordinato all'AMAT, ai sensi dell'art. 210 cpc, di produrre i contratti somministrazione impugnati dal ricorrente entro il 16 novembre 2012, data della prossima udienza.

I contratti in questione sono richiamati nell'allegato attestato di servizio rilasciato da Adecco Italia Spa.

Pertanto, vorrete cortesemente farci pervenire la suddetta documentazione, al fine di curarne tempestivamente il disposito.

Con i migliori saluti.



Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorised third party.

1530-1677



Prof. az. n° 19498/UP

Taranto, 07/11/2012

Fax n° 099/7362875

Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
TARANTO

OGGETTO: Controversia Scarnera Giuseppe c/AMAT (Tribunale di Taranto, Dott. Gentile, RG 10119/2011, Ordinanza del 21/06/2012): precisazioni

Si riscontra la Sua nota del 26/06/2012, con cui ha reso noto che nella controversia in oggetto il Giudice incaricato ha disposto l'ordine di esibizione dei contratti intercorsi tra il ricorrente, Sig. Scarnera Giuseppe, e l'AMAT S.p.A. (per il tramite dell'Adecco), nel periodo 26.11.03-31.12.03, per sottolineare preliminarmente che, nelle ipotesi di ricorso al lavoro temporaneo (come nel caso di specie), in applicazione della disciplina allora vigente (L. n° 196/1997) l'impresa utilizzatrice (nel caso di specie l'AMAT SpA) era tenuta alla sottoscrizione del contratto di fornitura soltanto con la Società fornitrice (nel caso di specie l'Adecco) e non con il lavoratore utilizzato.

Infatti, il lavoro temporaneo (detto anche "interinale"), sostituito oggi dalla fattispecie del contratto di somministrazione, era uno strumento che consentiva alle aziende di beneficiare temporaneamente di una determinata prestazione lavorativa, senza che ciò comportasse l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, nei vari contratti di fornitura di lavoro temporaneo all'epoca sottoscritti tra l'Adecco e l'AMAT per l'utilizzo temporaneo di operatori d'esercizio (ossia autisti di autobus), in sostituzione di lavoratori assenti, non è riportato il nominativo del singolo prestatore di lavoro temporaneo messo a disposizione, ma soltanto tutte le ulteriori indicazioni richieste dalla normativa (ossia il numero dei lavoratori impiegati, mansioni alle quali i lavoratori dovevano essere adibiti ed il loro relativo inquadramento, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni rese, la data di inizio e termine del contratto, ecc).

A riprova di quanto sopra si allegano alla presente, in copia conforme, alcuni dei contratti di fornitura, e delle relative proroghe, all'epoca sottoscritti per l'utilizzo temporaneo di autista di bus:

- ❖ contratto n° 837 del 13/11/2003 (All. 1), proroga del 28/11/2003 (All. 2) e del 14/12/2003 (All. 3);
- ❖ contratto n° 841 del 25/11/2003 (All. 4), proroga del 28/11/2003 (All. 5) e del 14/12/2003 (All. 6);
- ❖ contratto n° 863 del 04/12/2003 (All. 7) e proroga del 14/12/2003 (All. 8);
- ❖ contratto n° 875 del 10/12/2003 (All. 9) e proroga del 14/12/2003 (All. 10);
- ❖ contratto n° 876 del 11/12/2003 (All. 11) e proroga del 14/12/2003 (All. 12).

Rimane ferma, ad ogni buon conto, la disponibilità della scrivente Società ad esibire copia di tutti gli altri analoghi contratti, ed eventuali proroghe, qualora intervenute, allo stato ancora in nostro possesso, qualora il Giudice lo dovesse ritenere necessario ai fini istruttori.

Si fa presente, infine, che, secondo la disciplina previgente sopra richiamata, l'Impresa fornitrice (nel caso di specie l'Adecco) era tenuta, altresì, alla sottoscrizione del relativo contratto con il lavoratore impiegato e copia dello stesso doveva essere rilasciata all'interessato entro 5 giorni dalla data di inizio dell'attività (nel caso di specie al ricorrente stesso che, quindi, si presume dovrebbe essere in possesso della documentazione richiesta dal Giudice).

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichicchia)

IMPRESA UTILIZZATRICE

NOME: A.M.A.T. SPA
P. IVA/C.F.: 00146330733
INDIRIZZO: Via CESARE BATTISTI, 657
SEDE LEGALE: Via CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
LUOGO DI LAVORO: Via ZONA DI TARANTO, -
74100 TARANTO TA
TRASFERITA: No
LUOGO DI TRASFERITA:
RAPPRESENTATO DA: ENZO MANCO
REFERENTE OPERATIVO: ENZO MANCO
RESPONSABILE SICUREZZA:

ADECCO SFLT S.P.A.

FILIALE DI: TARANTO
INDIRIZZO: Corso Piemonte, 98
TARANTO TA 74100
TELEFONO: 099 732 45 45
DIRETTORE DI FILIALE: Cosimo Carrieri

NUMERO DI LAVORATORI: 1

PERIODO DI PROVA: 0 giorni

MOTIVI DI RICORSO

Sostituzione lavoratori assenti

RISCHI PROFESSIONALI

MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITA': Conoscenza misure interne di sicurezza
CLASSE DI RISCHIO INAIL: 9124 TASSO INAIL: 25 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL IMPRESA UTILIZZATRICE: 71021230
DESCRIZIONE RISCHI INERENTI ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA: trasporto di persone

SORVEGLIANZA MEDICA SPECIALE: SI
VISITA MEDICA OBBLIGATORIA: SI
DESCRIZIONE DI MATERIALE:

MATERIALE DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO: No

DURATA DELLA MISSIONE

DATA STIPULA: 13/11/2003
DATA INIZIO: 14/11/2003 DATA FINE: 30/11/2003

ORARIO:
part time verticale così distribuito: MARTEDI', MERCOLEDI',
GIOVEDI', SABATO E DOMENICA 6,30 ore soggette a
turnazione (come da allegato)

PART TIME: 80.77%

FATTURAZIONE

TARIFFA ORE ORDINARIE: Eur. 12,42

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
ASSEGNO 30 GG DATA FATTURA
ALL'ATTENZIONE DI: ENZO MANCO
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:
Via CESARE BATTISTI, 657
TARANTO TA 74100

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

MANSIONI: AUTISTA DI PULLMAN
INQUADRAMENTO ART.15 CCNL LAVORATORI TEMPORANEI: C
QUALIFICA: Operai
LIVELLO/CATEGORIA: PAR.140 Operatore d'esercizio (Pos. 1); Operatore..
CCNL DI RIFERIMENTO: Autoferrotranvieri
RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 5,65497
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL:
Elementi Ricorrenti:
INDENNITA' DI MENSA 0,08477
C.A.U. 0,24785

Elementi Variabili:

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERIERE

ADECCO SFLT S.P.A.

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.
AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 C.C. E 1342 C.C. L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE GLI ARTT. 3 (MESSA A DISPOSIZIONE); 7, 9, 10, 11 (SICUREZZA DEI LAVORATORI); 14, 15, 16 (RESPONSABILITA'); 27, 28, 29 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO); 40 (RECESSO) 41 (FORO COMPETENTE).

ADECCO SFLT S.P.A.
Filiale di TARANTO
Tel. 099 732 45 45

PRESIDENTE

Enzo MANCO
IMPRESA UTILIZZATRICE

1. Le condizioni generali di fornitura sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 Giugno 1997 n. 196 nonché al CCNL per le Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo di volta in volta vigente, nonché, in caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, conformemente alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al dpr. 10 novembre 1997, n. 513, e al disciplinante la normativa relativa ai documenti informatici.

MESSA A DISPOSIZIONE

2. Il personale messo a disposizione deve essere impiegato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto. Adecco certifica che i lavoratori messi a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutte le legislazioni vigenti in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del dpr. 10 novembre 1997, n. 513, deve essere sottoscritto tra Adecco e l'Impresa Utilizzatrice prima dell'inizio della missione.
4. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rispettare la durata della missione prevista dal presente contratto. Il presente contratto può essere prorogato fino a 4 volte, per una durata uguale, inferiore o superiore a quella della missione iniziale, per una durata massima di 24 mesi in aggiunta alla durata del presente contratto (art. 28 CCNL). In caso di sostituzione di lavoratore assente, con esclusione delle ferie, è previsto un periodo di affiancamento iniziale (da un minimo di 5 a un massimo di 20 giorni) e finale (fino ad una settimana) (art. 27 CCNL). L'assunzione del lavoratore temporaneo appartenente a qualsiasi gruppo (A, B, C), in sostituzione di lavoratori e lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, può avvenire anche con un anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di congedo.

SICUREZZA DEI LAVORATORI

5. L'Impresa Utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 comma 4 l. 196/97).
6. Al fine di garantire ad Adecco la verifica dell' idoneità dei lavoratori temporanei Adecco da inviare in missione, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa Utilizzatrice comunicherà (utilizzando la scheda legge prevenzione infortuni sul posto di lavoro) ad Adecco tutte le informazioni relative al tipo di attività da svolgere, ai rischi connessi a tale attività, con l'indicazione degli eventuali prodotti e delle sostanze con le quali i lavoratori Adecco potranno venire a contatto nel corso della missione.
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della L.n. 196 del 1997, l'Impresa Utilizzatrice si impegna ad informare il lavoratore temporaneo di Adecco sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale nonché a fornirgli e addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovrà svolgere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'Impresa Utilizzatrice osserva nei confronti del lavoratore temporaneo Adecco tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 6, comma 1°, Legge 196/97).
9. Le attrezzature di protezione individuali dei lavoratori temporanei di Adecco, ove necessarie, saranno fornite dall'Impresa Utilizzatrice conformemente alle disposizioni previste dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
10. In caso di infortunio del lavoratore temporaneo, l'Impresa Utilizzatrice comunicherà immediatamente confermando successivamente anche via e-mail (e via fax) nella giornata stessa ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) ogni informazione utile all'evento affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL SFLT e in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2001 (Protocollo n. 21417/626/2), la sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei di Adecco S.r.l. S.p.A. sarà gestita dall'Impresa Utilizzatrice, che se ne assumerà la piena responsabilità, sulla base del protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi previsto per la mansione che il lavoratore temporaneo andrà a svolgere.
12. Nei casi in cui per la mansione del lavoratore temporaneo sia prevista come obbligatoria una sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a consegnare al lavoratore temporaneo una copia della sua cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, co. 8, del citato decreto.
13. L'Impresa Utilizzatrice provvederà a comunicare ad Adecco i nominativi del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o del soggetto dalla stessa incaricato a fornire ai lavoratori temporanei le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività).

RESPONSABILITÀ

14. L'Impresa Utilizzatrice comunicherà all'Impresa Fornitrice (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compreso a titolo di esempio, il mancato superamento del periodo di prova; il cambiamento del luogo di lavoro del lavoratore temporaneo di Adecco, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore del lavoratore temporaneo Adecco.
15. L'Impresa Utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela del lavoratore temporaneo Adecco, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, notturno. Nel caso in cui l'Impresa Utilizzatrice adibisca a mansioni superiori il lavoratore temporaneo Adecco, ne darà immediata comunicazione scritta ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) consegnandone copia al lavoratore temporaneo Adecco (art. 6 c. 2 Legge 196/97).
16. Il lavoratore temporaneo Adecco svolgerà i compiti assegnati nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Impresa Utilizzatrice, che è pertanto responsabile degli eventuali danni causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli (art. 6 c. 7 Legge 196/97), ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da Adecco, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
17. Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore temporaneo il trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
18. L'Impresa Utilizzatrice comunicherà ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) i trattamenti retributivi e previdenziali nonché le differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
19. L'Impresa Utilizzatrice si obbliga a rimborsare ad Adecco gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore temporaneo (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97) oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da Adecco, così come calcolata e compresa nella tariffa oraria stabilita con il presente contratto.
20. L'Impresa Utilizzatrice fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di Adecco, in caso di inadempimento della stessa, corrisponderà al lavoratore temporaneo il trattamento economico concordato e provvederà al versamento dei relativi contributi previdenziali (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
21. Adecco si impegna, su esplicita richiesta dell'Impresa Utilizzatrice, a sostituire nei tempi concordati il lavoratore temporaneo in caso di assenza per malattia, maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta nel lavoratore a prestare la propria attività lavorativa.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

22. Il lavoratore temporaneo è interamente retribuito da Adecco e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Impresa Utilizzatrice.
23. L'Impresa Utilizzatrice corrisponderà ad Adecco un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Adecco, sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna fornitura.
24. La fatturazione da parte di Adecco viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate su apposito modulo "Bollettino di Lavoro". L'Impresa Utilizzatrice sottoscrive il Bollettino in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata dal lavoratore temporaneo e lo invia periodicamente ad Adecco per il tramite del lavoratore temporaneo, trattenendone una copia. Il Bollettino di lavoro costituisce titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di Adecco. In caso di mancata consegna del Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste salvo conguaglio.
25. La fatturazione di cui al punto 24 può essere, altresì, effettuata a seguito di accordi tra l'Impresa Fornitrice e l'Impresa Utilizzatrice - in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistema di rilevazione automatico delle presenze del lavoratore temporaneo (presso l'Impresa Utilizzatrice attraverso l'utilizzo di un badge o diverso sistema di rilevazione).
26. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
27. Le tariffe pattuite si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali, relativi alle prestazioni di lavoro temporaneo, intervenute durante o anche successivamente alla fornitura e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
28. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, per cause imputabili all'Impresa Utilizzatrice quali ad esempio fermo macchina o fermo stabilimento, o arresto del lavoro, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto.
29. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta la facoltà di Adecco di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre il pagamento degli interessi, automaticamente applicati, nella misura di cui agli art. 4 c. 1 e 5 c. 1 del d.lgs. 231/02 nonché - in caso di sottoscrizione dei contratti di fornitura a mezzo di firma digitale - la sospensione e nei casi più gravi la revoca della firma digitale stessa.
30. Il contratto di fornitura nel caso in cui sia sottoscritto a mezzo di firma digitale, in conformità alla legge 15.3.97, n. 59 e del dpr. 10.11.97, n. 513, soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. ed è provvisto dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c.
31. Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità non sia scaduta, ovvero non revocata o sospesa.
32. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa, è equiparata a mancata sottoscrizione del presente contratto.
33. Adecco comunicherà all'Impresa Utilizzatrice la revoca o la sospensione della firma digitale.
34. La revoca o la sospensione della firma digitale, comunque motivata, hanno effetto dal momento in cui Adecco effettuerà la comunicazione di cui all'art. 29 del presente contratto, o, in mancanza di essa, dal momento della pubblicazione.
35. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
36. Il contratto sottoscritto a mezzo di firma digitale - verrà inviato per posta elettronica da ADECCO all'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa Utilizzatrice. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso (minimo di firma digitale apposta dall'Impresa Utilizzatrice) all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ADECCO.

CLAUSELE FINALI

37. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di fornitura si fa espresso riferimento alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al CCNL per la categoria delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo di volta in volta vigente, nonché, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al dpr. 10 novembre 1997, n. 513.
38. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla conclusione, alla esecuzione o all'estinzione del presente contratto di fornitura ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati. Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità è priva di effetto.
39. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
40. Adecco potrà riservare il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'Impresa Utilizzatrice superiore ai 30 gg., l'Impresa Utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'Impresa Utilizzatrice o siano promosse nei suoi confronti procedure esecutive. A tal fine l'Impresa Utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
41. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

add. 2)

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

TARANTO 28/11/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 837

Del 13/11/2003

Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 837 del 13/11/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 01/12/2003
- Data fine proroga : 15/12/2003

Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente.
Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.

ADECCO SFL S.P.A.
Società di fornitura di Lavoro Temporaneo
Filiale di: ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



IL PRESIDENTE
Enzo MANCO

[Signature]

All. 3/

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

TARANTO 14/12/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 837

Del 13/11/2003

Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 837 del 13/11/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 16/12/2003
- Data fine proroga : 31/12/2003

Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente.
Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.

ADECCO SFLT S.p.A.
Società di fornitura di lavoro Temporaneo
Filiale di: ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



PRESIDENTE

Enzo MANGO

IMPRESA UTILIZZATRICE

NOME: A.M.A.T. SPA
P. IVA/C.F.: 00146330733
INDIRIZZO: Via CESARE BATTISTI, 657
SEDE LEGALE: Via CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
LUOGO DI LAVORO: Via ZONA DI TARANTO, -
74100 TARANTO TA

TRASFERITA: No

LUOGO DI TRASFERITA:

RAPPRESENTATO DA: ENZO MANCO

REFERENTE OPERATIVO: ENZO MANCO

RESPONSABILE SICUREZZA:

ADECCO SFLT S.P.A.

FILIALE DI: TARANTO

INDIRIZZO: Corso Piemonte, 98
TARANTO TA 74100

TELEFONO: 099 732 45 45

DIRETTORE DI FILIALE: Cosimo Carrieri

NUMERO DI LAVORATORI: 1

PERIODO DI PROVA: 2 giorni

MOTIVI DI RICORSO

Sostituzione lavoratori assenti

RISCHI PROFESSIONALI

MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ: Conoscenza misure interne di sicurezza

CLASSE DI RISCHIO INAIL: 9124

TASSO INAIL: 25

POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL IMPRESA UTILIZZATRICE: 71021230

DESCRIZIONE RISCHI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA:
trasporto di persone

SORVEGLIANZA MEDICA SPECIALE: SI

VISITA MEDICA OBBLIGATORIA: SI

MATERIALE DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO: No

DESCRIZIONE DI MATERIALE:

DURATA DELLA MISSIONE

DATA STIPULA: 25/11/2003

DATA INIZIO: 26/11/2003

DATA FINE: 30/11/2003

ORARIO:

6,30 ore soggette a turnazione come da allegato

PART TIME: 100%

FATTURAZIONE

TARIFFA ORE ORDINARIE: Eur. 12,42

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

ASSEGNO 30 GG DATA FATTURA

ALL'ATTENZIONE DI: ENZO MANCO

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:

Via CESARE BATTISTI, 657

TARANTO TA 74100

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

MANSIONI: AUTISTA DI PULLMAN

INQUADRAMENTO ART.15 CCNL LAVORATORI TEMPORANEI: C

QUALIFICA: Operai

LIVELLO/CATEGORIA: PAR.140 Operatore d'esercizio (Pos. 1); Operatore...

CCNL DI RIFERIMENTO: Autoferrotranvieri

RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 5,65497

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL:

Elementi Ricorrenti:

INDENNITÀ DI MENSA

0,08477

C.A.U.

0,24785

Elementi Variabili:

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERITIERE

ADECCO S.P.A.
FILIALE DI TARANTO
ADECCO SFLT S.P.A.
Tel. 099 732 45 45

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 C.C. E 1342 C.C. L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE GLI ARTT. 3 (MESSA A DISPOSIZIONE); 7, 9, 10, 11 (SICUREZZA DEI LAVORATORI); 14, 15, 16 (RESPONSABILITÀ); 27, 28, 29 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO); 40 (RECESSO); 41 (FORO COMPETENTE).

ADECCO S.P.A.
FILIALE DI TARANTO
ADECCO SFLT S.P.A.
Tel. 099 732 45 45



IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

IMPRESA UTILIZZATRICE



IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

IMPRESA UTILIZZATRICE



C.so Piemonte, 98
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 73 24 545
Fax 099 73 54 879

Filiale di Taranto

rel. 51

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

TARANTO 28/11/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 841

Del 25/11/2003

Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 841 del 25/11/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 01/12/2003
- Data fine proroga : 15/12/2003

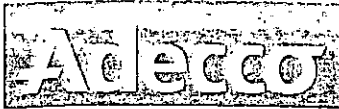
Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente. Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.

ADECCO SFLT S.P.A.
Società di fornitura di Lavoro Temporaneo
Filiale di: ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



IL PRESIDENTE
Enzo MANCO



C.so Piemonte, 98
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 73 24 545
Fax 099 73 54 879

Filiale di Taranto

rel. 61

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

TARANTO 14/12/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 841

Del 25/11/2003

Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 841 del 25/11/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 16/12/2003
- Data fine proroga : 31/12/2003

Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente.
Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.

ADECCO SFLT S.P.A.
Società di fornitura di Lavoro Temporaneo
Filiale di: ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



PRESIDENTE

ENZO MANFROTTO



fol. 7/

CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NR. 863

IMPRESA UTILIZZATRICE

NOME: A.M.A.T. SPA
P. IVA/C.F.: 00146330733
INDIRIZZO: Via CESARE BATTISTI, 657
SEDE LEGALE: Via CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
LUOGO DI LAVORO: Via ZONA DI TARANTO, -
74100 TARANTO TA
TRASFERITA: No
LUOGO DI TRASFERITA:
RAPPRESENTATO DA: ENZO MANCO
REFERENTE OPERATIVO: ENZO MANCO
RESPONSABILE SICUREZZA:

ADECCO SFLT S.P.A.

FILIALE DI: TARANTO
INDIRIZZO: Corso Piemonte, 98
TARANTO TA 74100
TELEFONO: 099 732 45 45
DIRETTORE DI FILIALE: Cosimo Carrieri

NUMERO DI LAVORATORI: 1

PERIODO DI PROVA: 2 giorni

MOTIVI DI RICORSO

Sostituzione lavoratori assenti

RISCHI PROFESSIONALI

MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITA': Conoscenza misure interne di sicurezza

CLASSE DI RISCHIO INAIL: 9124 TASSO INAIL: 25 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL IMPRESA UTILIZZATRICE: 71021230

DESCRIZIONE RISCHI INERENTI ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA:
trasporto di persone

SORVEGLIANZA MEDICA SPECIALE: SI

VISITA MEDICA OBBLIGATORIA: SI

MATERIALE DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO: No

DESCRIZIONE DI MATERIALE:

DURATA DELLA MISSIONE

DATA STIPULA: 04/12/2003

DATA INIZIO: 05/12/2003 DATA FINE: 15/12/2003

ORARIO:

6,30 ore giornaliere soggette a turnazione (come da allegato)

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

MANSIONI: AUTISTA DI PULLMAN

INQUADRAMENTO ART.15 CCNL LAVORATORI TEMPORANEI: C

QUALIFICA: Operai

LIVELLO/CATEGORIA: PAR.140 Operatore d'esercizio (Pos. 1); Operatore...

CCNL DI RIFERIMENTO: Autoferrotranvieri

RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 5,65497

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL:

Elementi Ricorrenti:

INDENNITA' DI MENSA 0,08477

C.A.U. 0,24785

FATTURAZIONE

TARIFFA ORE ORDINARIE: Eur. 12,42

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

ASSEGNO 30 GG DATA FATTURA

ALL'ATTENZIONE DI: ENZO MANCO

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:

Via CESARE BATTISTI, 657

TARANTO TA 74100

Elementi Variabili:

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE.

ADECCO SFLT S.P.A.
Tel. 099 732 45 45

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.
AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 C.C. E 1342 C.C. L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE
GLI ARTT. 3 (MESSA A DISPOSIZIONE); 7, 9, 10, 11 (SICUREZZA DEI LAVORATORI); 16 (RESPONSABILITA'); 27, 28, 29 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO);
40 (RECESSO DI LAVORO COMPETENTE).

Filiale di TARANTO
Tel. 099 732 45 45
ADECCO SFLT S.P.A.

IMPRESA UTILIZZATRICE
PRESIDENTE
Enzo MANCO

IMPRESA UTILIZZATRICE
RAPPRESENTANTE
Enzo MANCO

bill. 81

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

TARANTO 14/12/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 863

Del 04/12/2003

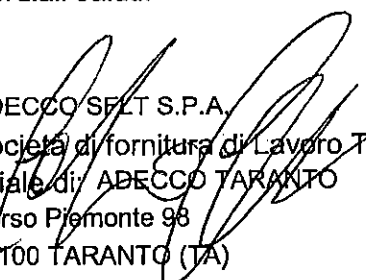
Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 863 del 04/12/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 16/12/2003
- Data fine proroga : 31/12/2003

Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente.
Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.


ADECCO SFLT S.P.A.
Società di fornitura di Lavoro Temporaneo
Filiale di: ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



PRESIDENTE

Enzo MANCO

Al. 9)

IMPRESA UTILIZZATRICE NOME: A.M.A.T. SPA P. IVA/C.F.: 00146330733 INDIRIZZO: Via CESARE BATTISTI, 657 SEDE LEGALE: Via CESARE BATTISTI, 657 74100 TARANTO TA LUOGO DI LAVORO: Via ZONA DI TARANTO, - 74100 TARANTO TA TRASFERITA: No LUOGO DI TRASFERITA: RAPPRESENTATO DA: ENZO MANCO REFERENTE OPERATIVO: ENZO MANCO RESPONSABILE SICUREZZA:	ADECCO SFLT S.P.A. FILIALE DI: TARANTO INDIRIZZO: Corso Piemonte, 98 TARANTO TA.74100 TELEFONO: 099.732.45.45 DIRETTORE DI FILIALE: Cosimo Carrieri NUMERO DI LAVORATORI: 1 PERIODO DI PROVA: 2 giorni
---	---

MOTIVI DI RICORSO
Sostituzione lavoratori assenti

RISCHI PROFESSIONALI

MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ: Conoscenza misure interne di sicurezza

CLASSE DI RISCHIO INAIL: 9124 TASSO INAIL: 25 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL IMPRESA UTILIZZATRICE: 71021230

DESCRIZIONE RISCHI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA:
trasporto di persone

SORVEGLIANZA MEDICA SPECIALE: SI
VISITA MEDICA OBBLIGATORIA: SI
DESCRIZIONE DI MATERIALE: MATERIALE DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO: No

DURATA DELLA MISSIONE DATA STIPULA: 10/12/2003 DATA INIZIO: 11/12/2003 DATA FINE: 15/12/2003 ORARIO: 6,30 ore giornaliere soggette a turnazione (come da allegato)	INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE MANSIONI: AUTISTA DI PULLMAN INQUADRAMENTO ART.15 CCNL LAVORATORI TEMPORANEI: C QUALIFICA: Operai LIVELLO/CATEGORIA: PAR.140 Operatore d'esercizio (Pos. 1); Operatore... CCNL DI RIFERIMENTO: Autoferrotranvieri RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 5,65497 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL: Elementi Ricorrenti: INDENNITÀ DI MENSA 0,08477 C.A.U. 0,24785 Elementi Variabili:
FATTURAZIONE TARIFFA ORE ORDINARIE: Eur. 12,42 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: ASSEGNO 30 GG DATA FATTURA ALL'ATTENZIONE DI: ENZO MANCO INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Via CESARE BATTISTI, 657 TARANTO TA 74100	

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERE

AMAT S.P.A.
 Filiale di TARANTO
 ADECCO SFLT S.P.A.

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 C.C. E 1342 C.C. L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE GLI ARTT. 3 (MESSA A DISPOSIZIONE); 7, 9, 10, 11 (SICUREZZA DEI LAVORATORI); 14, 15, 16 (RESPONSABILITÀ); 27, 28, 29 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO); 40 (RECESSO) E (FORO COMPETENTE).

AMAT S.P.A.
 Filiale di TARANTO
 ADECCO SFLT S.P.A.



PRESIDENTE
 Enzo MANCO
 IMPRESA UTILIZZATRICE



PRESIDENTE
 Enzo MANCO
 IMPRESA UTILIZZATRICE

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Le condizioni generali di fornitura sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 Giugno 1997 n. 196 nonché al CCNL per le Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo in volta in volta vigente, nonché, in caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, conformemente alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al dpr. 10 novembre 1997, n. 513, disciplinanti la normativa relativa ai documenti informatici.

MESSA A DISPOSIZIONE

2. Il personale messo a disposizione deve essere impiegato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto. Adecco certifica che i lavoratori messi a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del dpr. 10 novembre 1997, n. 513, deve essere sottoscritto tra Adecco e l'Impresa Utilizzatrice prima dell'inizio della missione.
4. L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rispettare la durata della missione prevista dal presente contratto. Il presente contratto può essere prorogato fino a 4 volte, per una durata uguale, inferiore o superiore a quella della missione iniziale, per una durata massima di 24 mesi in aggiunta alla durata del presente contratto (art. 28 CCNL). In caso di sostituzione di lavoratore assente, con esclusione delle ferie, è previsto un periodo di affiancamento iniziale (da un minimo di 5 a un massimo di 20 giorni) e finale (fino ad una settimana) (art. 27 CCNL). L'assunzione del lavoratore temporaneo appartiene a qualsiasi gruppo (A, B, C), in sostituzione di lavoratori e lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, può avvenire anche con un anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di congedo.

SICUREZZA DEI LAVORATORI

5. L'Impresa Utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 comma 4 l. 196/97).
6. Al fine di garantire ad Adecco la verifica dell'idoneità dei lavoratori temporanei Adecco da inviare in missione, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa Utilizzatrice comunicherà (utilizzando la scheda legge prevenzione infortuni sul posto di lavoro) ad Adecco tutte le informazioni relative al tipo di attività da svolgere, ai rischi connessi a tale attività, con l'indicazione degli eventuali prodotti e delle sostanze con le quali i lavoratori Adecco potranno venire a contatto nel corso della missione.
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della l.n. 196 del 1997, l'Impresa Utilizzatrice si impegna ad informare il lavoratore temporaneo di Adecco sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale nonché a formarlo e addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovrà svolgere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'Impresa Utilizzatrice osserva nei confronti del lavoratore temporaneo Adecco tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 6, comma 1° Legge 196/97).
9. Le attrezzature di protezione individuali del lavoratore temporaneo di Adecco, ove necessarie, saranno fornite dall'Impresa Utilizzatrice conformemente alle disposizioni previste dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
10. In caso di infortunio del lavoratore temporaneo, l'Impresa Utilizzatrice comunicherà immediatamente confermando successivamente anche via e-mail (e via fax) nella giornata stessa ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) ogni informazione utile all'evento affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL SPIL e in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2001 (Protoccolo n. 21417/626/Q), la sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei di Adecco S.r.l. S.p.A. sarà gestita dall'Impresa utilizzatrice, che se ne assumerà la piena responsabilità, sulla base del protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi previsto per la mansione che il lavoratore temporaneo andrà a svolgere.
12. Nei casi in cui per la mansione del lavoratore temporaneo sia prevista come obbligatoria una sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa utilizzatrice si impegna a consegnare al lavoratore temporaneo una copia della sua cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, co. 8, del citato decreto.
13. L'Impresa utilizzatrice provvederà a comunicare ad Adecco i nominativi del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o del soggetto dalla stessa incaricato a fornire ai lavoratori temporanei le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività).

RESPONSABILITÀ

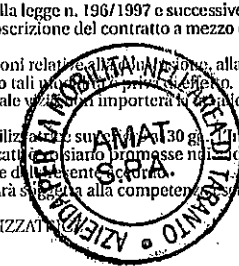
14. L'Impresa Utilizzatrice comunicherà all'Impresa Fornitrice (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compreso a titolo di esempio, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro del lavoratore temporaneo di Adecco, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore del lavoratore temporaneo Adecco.
15. L'Impresa Utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela del lavoratore temporaneo Adecco, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, notturno. Nel caso in cui l'Impresa Utilizzatrice adibisca a mansioni superiori il lavoratore temporaneo Adecco, ne darà immediata comunicazione scritta ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) consegnandone copia al lavoratore temporaneo Adecco (art. 6 c. 2 Legge 196/97).
16. Il lavoratore temporaneo Adecco svolgerà i compiti assegnati nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Impresa Utilizzatrice, che è pertanto responsabile degli eventuali danni causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli (art. 6 c. 7 Legge 196/97), ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da Adecco, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
17. Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore temporaneo il trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
18. L'Impresa Utilizzatrice comunicherà ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) i trattamenti retributivi e previdenziali nonché le differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (art. 1 c. 5 lett. e Legge 196/97).
19. L'Impresa Utilizzatrice si obbliga a rimborsare ad Adecco gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore temporaneo (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97) oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da Adecco, così come calcolata e compresa nella tariffa oraria stabilita con il presente contratto.
20. L'Impresa Utilizzatrice fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di Adecco, in caso di inadempimento della stessa, corrisponderà al lavoratore temporaneo il trattamento economico concordato e provvederà al versamento dei relativi contributi previdenziali (art. 1 c. 5 lett. g Legge 196/97).
21. Adecco si impegna, su esplicita richiesta dell'Impresa Utilizzatrice, a sostituire, nei tempi concordati, il lavoratore temporaneo in caso di assenza per malattia, maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta nel lavoratore a prestare la propria attività lavorativa.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

22. Il lavoratore temporaneo è interamente retribuito da Adecco e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Impresa Utilizzatrice.
23. L'Impresa Utilizzatrice corrisponderà ad Adecco un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Adecco, sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna fornitura.
24. La fatturazione da parte di Adecco viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate sul apposito modulo "Bollettino di Lavoro". L'Impresa Utilizzatrice sottoscrive il Bollettino in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata dal lavoratore temporaneo e lo invia periodicamente ad Adecco per il tramite del lavoratore temporaneo, trattenendone una copia. Il Bollettino di lavoro costituisce titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di Adecco. In caso di mancata consegna del Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste salvo conguaglio.
25. La fatturazione di cui al punto 24 può essere, altresì, effettuata - a seguito di accordi tra l'Impresa Fornitrice e l'Impresa utilizzatrice - in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistema di rilevazione automatico delle presenze del lavoratore temporaneo (presso l'Impresa utilizzatrice attraverso l'utilizzo di un badge o diverso sistema di rilevazione).
26. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
27. Le tariffe pattuite si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali, relativi alle prestazioni di lavoro temporaneo, intervenute durante o anche successivamente alla fornitura e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
28. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, per cause imputabili all'Impresa Utilizzatrice quali ad esempio fermo macchina o fermo stabilimento, o arresto del lavoro, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto.
29. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta la facoltà di Adecco di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre il pagamento degli interessi, automaticamente applicati, nella misura di cui agli art. 4 c.1 e 5 c. 1 del d.lgs. 231/02 nonché - in caso di sottoscrizione dei contratti di fornitura a mezzo di firma digitale - la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della firma digitale stessa.
30. Il contratto di fornitura nel caso in cui sia sottoscritto a mezzo di firma digitale, in conformità alla legge 15.3.97, n. 59 e del dpr. 10.11.97, n. 513, soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., ed è provvisto dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c..
31. Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa.
32. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione del presente contratto.
33. Adecco comunicherà all'Impresa Utilizzatrice la revoca o la sospensione della firma digitale.
34. La revoca o la sospensione della firma digitale, comunque motivata, hanno effetto dal momento in cui Adecco effettuerà la comunicazione di cui all'art. 29 del presente contratto, o, in mancanza di essa, dal momento della pubblicazione.
35. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
36. Il contratto sottoscritto a mezzo di firma digitale verrà inviato per posta elettronica da ADECCO all'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa utilizzatrice. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso (munito di firma digitale apposta dall'Impresa utilizzatrice) all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ADECCO.

CLAUSOLE FINALI

37. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di fornitura si fa espresso riferimento alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al CCNL per la categoria delle Imprese Fornitrici di Lavoro temporaneo di volta in volta vigente, nonché, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al dpr. 10 novembre 1997, n. 513.
38. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla missione, alla esecuzione o all'estinzione del presente contratto di fornitura ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati. Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità non avrà alcun effetto.
39. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
40. Adecco potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'Impresa Utilizzatrice che superi i 30 gg. L'Impresa Utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'Impresa Utilizzatrice, o siano promosse nei confronti procedure esecutive. A tal fine l'Impresa Utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
41. Il presente contratto, in caso di interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà soggetto alla competenza esclusiva del Foro di Milano.



ALL. 101

Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

TARANTO 14/12/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 875

Del 10/12/2003

Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 875 del 10/12/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 16/12/2003
- Data fine proroga : 31/12/2003

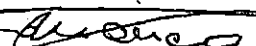
Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente.
Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.

ADECCO SFLT S.P.A.
Società di fornitura di Lavoro Temporaneo
Filiale di ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



PRESIDENTE
Enzo MANCO



IMPRESA UTILIZZATRICE:

NOME: A.M.A.T. SPA
P. IVA/C.F.: 00146330733
INDIRIZZO: Via CESARE BATTISTI, 657
SEDE LEGALE: Via CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
LUOGO DI LAVORO: Via ZONA DI TARANTO, -
74100 TARANTO TA
TRASFERITA: No
LUOGO DI TRASFERITA:
RAPPRESENTATO DA: ENZO MANCO
REFERENTE OPERATIVO: ENZO MANCO
RESPONSABILE SICUREZZA:

ADECCO SFLT S.P.A.

FILIALE DI: TARANTO
INDIRIZZO: Corso Piemonte, 98
TARANTO TA 74100
TELEFONO: 099 732 45 45
DIRETTORE DI FILIALE: Cosimo Carrieri

NUMERO DI LAVORATORI: 1

PERIODO DI PROVA: 2 giorni

MOTIVI DI RICORSO

Sostituzione lavoratori assenti

RISCHI PROFESSIONALI

MISURE DI SICUREZZA NECESSARIE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ: Conoscenza misure interne di sicurezza

CLASSE DI RISCHIO INAIL: 9124 TASSO INAIL: 25 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL IMPRESA UTILIZZATRICE: 71021230

DESCRIZIONE RISCHI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA:
trasporto di persone

SORVEGLIANZA MEDICA SPECIALE: SI
VISITA MEDICA OBBLIGATORIA: SI
DESCRIZIONE DI MATERIALE:

MATERIALE DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO: No

DURATA DELLA MISSIONE

DATA STIPULA: 11/12/2003
DATA INIZIO: 12/12/2003 DATA FINE: 15/12/2003

ORARIO:
6,30 ore giornaliere soggette a turnazione (come da allegato)

INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

MANSIONI: AUTISTA DI PULLMAN
INQUADRAMENTO ART.15 CCNL LAVORATORI TEMPORANEI: C
QUALIFICA: Operai
LIVELLO/CATEGORIA: PAR.140 Operatore d'esercizio (Pos. 1); Operatore...
CCNL DI RIFERIMENTO: Autoferrotranvieri
RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 5,65497
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL:
Elementi Ricorrenti:
INDENNITÀ DI MENSA 0,08477
C.A.U. 0,24785

Elementi Variabili:

FATTURAZIONE

TARIFFA ORE ORDINARIE: Eur. 12,42

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
ASSEGNO 30 GG DATA FATTURA
ALL'ATTENZIONE DI: ENZO MANCO
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE:
Via CESARE BATTISTI, 657
TARANTO TA 74100

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERITIERE

ADECCO SPA
Via CESARE BATTISTI, 657
TARANTO TA 74100
Tel. 099.7324545

L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 C.C. E 1342 C.C. L'IMPRESA UTILIZZATRICE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE GLI ARTT.3 (MESSA A DISPOSIZIONE); 7, 9, 10, 11 (SICUREZZA DEI LAVORATORI); 14, 15, 16 (RESPONSABILITÀ); 27, 28, 29 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO); 40 (RECESSO); 41 (FORO COMPETENTE)

ADECCO SPA
Filiale di TARANTO
ADECCO SFLT S.P.A.
Tel. 099.7324545



Enzo MANCO
IMPRESA UTILIZZATRICE

Enzo MANCO
IMPRESA UTILIZZATRICE

- Le condizioni generali di fornitura sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 Giugno 1997 n. 196 nonché al CCNL per le Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo di volta in volta vigente, nonché, in caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, conformemente alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al dpr. 10 novembre 1997, n. 513, disciplinanti la normativa relativa ai documenti informatici.

MESSA A DISPOSIZIONE

ACQ. I.A.M.

- Il personale messo a disposizione deve essere impiegato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto. Adecco certifica che i lavoratori messi a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutte le legislazioni vigenti in materia di lavoro e previdenza sociale.
- Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del dpr. 10 novembre 1997, n. 513, deve essere sottoscritto tra Adecco e l'Impresa Utilizzatrice prima dell'inizio della missione.
- L'Impresa Utilizzatrice si impegna a rispettare la durata della missione prevista dal presente contratto. Il presente contratto può essere prorogato fino a 4 volte, per una durata uguale, inferiore o superiore a quella della missione iniziale, per una durata massima di 24 mesi in aggiunta alla durata del presente contratto (art. 28 CCNL). In caso di sostituzione di lavoratore assente, con esclusione delle ferie, è previsto un periodo di affiancamento iniziale (da un minimo di 5 a un massimo di 20 giorni) e finale (fino ad una settimana) (art. 27 CCNL). L'assunzione del lavoratore temporaneo appartenente a qualsiasi gruppo (A, B, C), in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, può avvenire anche con un anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di congedo.

SICUREZZA DEI LAVORATORI

- L'Impresa Utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 comma 4 l. 196/97).
- Al fine di garantire ad Adecco la verifica dell'idoneità dei lavoratori temporanei Adecco da inviare in missione, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa Utilizzatrice comunicherà (utilizzando la scheda legge prevenzione infortuni sul posto di lavoro) ad Adecco tutte le informazioni relative al tipo di attività da svolgere, ai rischi connessi a tale attività, con l'indicazione degli eventuali prodotti e delle sostanze con le quali i lavoratori Adecco potranno venire a contatto nel corso della missione.
- Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della l.n. 196 del 1997, l'Impresa Utilizzatrice si impegna ad informare il lavoratore temporaneo di Adecco sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale nonché a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa che dovrà svolgere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'Impresa Utilizzatrice osserva nei confronti del lavoratore temporaneo Adecco tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 6, comma 1° Legge 196/97).
- Le attrezzature di protezione individuali del lavoratore temporaneo di Adecco, ove necessarie, saranno fornite dall'Impresa Utilizzatrice conformemente alle disposizioni previste dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di infortunio del lavoratore temporaneo, l'Impresa Utilizzatrice comunicherà immediatamente confermando successivamente anche via e-mail (e via fax) nella giornata stessa ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) ogni informazione utile all'evento affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL SFLT e in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 settembre 2001 (Protocollo n. 21417/626/Q), la sorveglianza sanitaria dei lavoratori temporanei di Adecco S.f.l. S.p.a. sarà gestita dall'Impresa Utilizzatrice, che se ne assumerà la piena responsabilità, sulla base del protocollo sanitario contenuto nella propria valutazione rischi previsto per la mansione che il lavoratore temporaneo andrà a svolgere.
- Nel caso in cui per la mansione del lavoratore temporaneo sia prevista come obbligatoria una sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica, ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa Utilizzatrice si impegna a consegnare al lavoratore temporaneo una copia della sua cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, co.8, del citato decreto.
- L'Impresa utilizzatrice provvederà a comunicare ad Adecco i nominativi del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o del soggetto dalla stessa incaricato a fornire ai lavoratori temporanei le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull'addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività).

RESPONSABILITÀ

- L'Impresa Utilizzatrice comunicherà all'Impresa Fornitrice (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compreso a titolo di esempio, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro del lavoratore temporaneo di Adecco, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore del lavoratore temporaneo Adecco.
- L'Impresa Utilizzatrice garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela del lavoratore temporaneo Adecco, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, notturno. Nel caso in cui l'Impresa Utilizzatrice adibisca a mansioni superiori il lavoratore temporaneo Adecco, ne darà immediata comunicazione scritta ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) consegnandone copia al lavoratore temporaneo Adecco (art. 6 c. 2 Legge 196/97).
- Il lavoratore temporaneo Adecco svolgerà i compiti assegnati nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Impresa Utilizzatrice, che è pertanto responsabile degli eventuali danni causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli (art. 6 c. 7 Legge 196/97), ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da Adecco, nei casi ed alle condizioni ivi previste.
- Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore temporaneo il trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
- L'Impresa Utilizzatrice comunicherà ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) i trattamenti retributivi e previdenziali nonché le differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
- L'Impresa Utilizzatrice si obbliga a rimborsare ad Adecco gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore temporaneo (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97) oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da Adecco, così come calcolata e compresa nella tariffa oraria stabilita con il presente contratto.
- L'Impresa Utilizzatrice fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di Adecco, in caso di inadempimento della stessa, corrisponderà al lavoratore temporaneo il trattamento economico concordato e provvederà al versamento dei relativi contributi previdenziali (art. 1 c. 5 lett. f Legge 196/97).
- Adecco si impegna, su esplicita richiesta dell'Impresa Utilizzatrice, a sostituire, nei tempi concordati, il lavoratore temporaneo in caso di assenza per malattia, maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta nel lavoratore a prestare la propria attività lavorativa.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

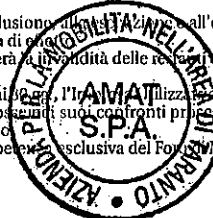
- Il lavoratore temporaneo è interamente retribuito da Adecco e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Impresa Utilizzatrice.
- L'Impresa Utilizzatrice corrisponderà ad Adecco un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Adecco, sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna fornitura.
- La fatturazione da parte di Adecco viene effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate su apposito modulo "Bollettino di Lavoro". L'Impresa Utilizzatrice sottoscrive il Bollettino in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata dal lavoratore temporaneo e lo invia periodicamente ad Adecco per il tramite del lavoratore temporaneo, trattendone una copia. Il Bollettino di lavoro costituisce titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di Adecco. In caso di mancata consegna del Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste salvo conguaglio.
- La fatturazione di cui al punto 24 può essere, altresì, effettuata - a seguito di accordi tra l'Impresa Fornitrice e l'Impresa Utilizzatrice - in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistema di rilevazione automatico delle presenze del lavoratore temporaneo (presso l'Impresa Utilizzatrice attraverso l'utilizzo di un badge o diverso sistema di rilevazione).
- Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione, la tariffa applicata sarà quella concordata nell'offerta commerciale.
- Le tariffe pattuite si adegueranno automaticamente ad eventuali variazioni degli oneri retributivi e previdenziali, relativi alle prestazioni di lavoro temporaneo, intervenute durante o anche successivamente alla fornitura e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia a livello aziendale che a livello nazionale, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali.
- In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, per cause imputabili all'Impresa Utilizzatrice quali ad esempio fermo macchina o fermo stabilimento, o arresto del lavoro, la stessa sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto.
- Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta la facoltà di Adecco di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre il pagamento degli interessi, automaticamente applicati, nella misura di cui agli art. 4 c.1 e 5 c.1 del d.lgs. 231/02 nonché - in caso di sottoscrizione dei contratti di fornitura a mezzo di firma digitale - la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della firma digitale stessa.
- Il contratto di fornitura nel caso in cui sia sottoscritto a mezzo di firma digitale, in conformità alla legge 15.3.97, n. 59 e del dpr. 10.11.97, n. 513, soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., ed è provvisto dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c..
- Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa.
- L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione del presente contratto.
- Adecco comunicherà all'Impresa Utilizzatrice la revoca o la sospensione della firma digitale.
- La revoca o la sospensione della firma digitale, comunque motivata, hanno effetto dal momento in cui Adecco effettuerà la comunicazione di cui all'art. 29 del presente contratto, o, in mancanza di essa, dal momento della pubblicazione.
- L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
- Il contratto sottoscritto a mezzo di firma digitale - verrà inviato per posta elettronica da ADECCO all'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa Utilizzatrice. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso (munito di firma digitale apposta dall'Impresa Utilizzatrice) all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ADECCO.

CLAUSELE FINALI

- Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto di fornitura si fa espresso riferimento alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al CCNL per la categoria delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo di volta in volta vigente, nonché, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al dpr. 10 novembre 1997, n. 513.
- In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla conclusione, all'estinzione del presente contratto di fornitura ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati. Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità è priva di efficacia.
- Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
- Adecco potrà risolvere il presente contratto qualora vi sia ritardo nei pagamenti da parte dell'Impresa Utilizzatrice superiore alle 30 gg., l'Impresa Utilizzatrice sia ammessa o sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale, siano protestati effetti cambiari o assegni emessi dall'Impresa Utilizzatrice o siano promossi nei suoi confronti procedimenti esecutivi. A tal fine l'Impresa Utilizzatrice dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo.
- Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Filiale di TARANTO
ADECCO
Tel. 099 7324545

IMPRESA UTILIZZATRICE



Spett.le
A.M.A.T. SPA
Via CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO
TA

fil. 12

TARANTO 14/12/2003

Contratto Di Fornitura Di Prestazione Di Lavoro Temporaneo

N. 876

Del 11/12/2003

Proroga del periodo di assegnazione

Ai sensi dell' art.3 comma 4 Legge n.196/97 viene proposta la proroga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo n. 876 del 11/12/2003 per un ulteriore periodo, alle stesse condizioni:

- Data inizio proroga : 16/12/2003
- Data fine proroga : 31/12/2003

Ciò permanendo le motivazioni che hanno dato origine alla stipula del contratto intercorrente.
Se d'accordo La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione.

Cordiali saluti.

ADECCO SFLT S.p.A.
Società di fornitura di Lavoro Temporaneo
Filiale di: ADECCO TARANTO
Corso Piemonte 98
74100 TARANTO (TA)



1530 -

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Prot. N. 1286
76 GIU. 2012

Del P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG AFFARI GEN. / PR. / SISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTI TRAFFICO
UIRS RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'

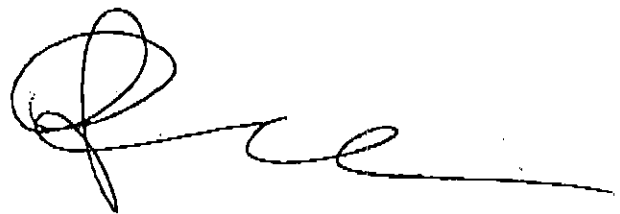
Destinatario: Amat-spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 26 giugno 2012
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: Amat / SCARNERA Giuseppe
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Gentile) RG 10119/2011 Ordinanza del 21.6.2012

All'udienza del 21 giugno 2012, il Giudice ha ordinato all'AMAT, ai sensi dell'art. 210 cpc, di produrre i contratti somministrazione impugnati dal ricorrente entro il 16 novembre 2012, data della prossima udienza.

I contratti in questione sono richiamati nell'allegato attestato di servizio rilasciato da Adecco Italia SpA.

Pertanto, vorrete cortesemente farci pervenire la suddetta documentazione, al fine di curarne tempestivamente il desposito.

Con i migliori saluti.



Le informazioni trasmesse nel messaggio o nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario. soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

The information in the message and its attached files is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

Adecco

Attestato di servizio

Con la presente si dichiara che il Sig. SCARNERA GIUSEPPE, nato a TARANTO il 4/06/1955, Cod. Fisc. SCRGPP55H04L049X, e residente a TARANTO in Via UGO FOSCOLO n. 87, è stato assunto alle ns. dipendenze: dal 26/11/2003 fino al 31/12/2003, con Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato, al livello PAR.140 del CCNL "AUTOFERROTRANVIARI", svolgendo le mansioni di "AUTISTA DI PULLMAN" presso l'azienda utilizzatrice AMAT SPA, con la causale di utilizzo "Sostituzione di Lavoratori Assenti".

Taranto, 27/12/2011

ADECCO ITALIA SPA
Filiale di Taranto

Filiale di Taranto

	CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE	
	Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:	
	a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona	
	del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig.	
	Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazioni n° 3/2001 e	
	13/2003 ;	
	b) il Sig. SCARNERA Giuseppe , nato a Taranto il 04/06/1955 e residente a	
	Taranto alla Via Manzoni P. 1/4 (c.f. SCR GPP 55H04 L049X);	
	P R E M E S S O	
	- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003, il Consiglio di Amministrazione	
	dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di a-	
	genti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabi-	
	lendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavo-	
	ro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in	
	un successivo provvedimento del Consiglio stesso;	
	- che, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavora-	
	tori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la	
	regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a	
	termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle man-	
	sioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;	
	- che, nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza delle ragioni di carattere	
	tecnico, sostitutivo e organizzativo di cui all'art. 1 del D.Leg.vo n° 368/2001;	
	- che, a seguito di precedente controllo sanitario effettuato presso l'ASL TA/1,	

	è stato già accertato il possesso da parte del Sig. SCARNERA Giuseppe dei	
	requisiti di cui al D.M. n° 88/99 e successive modifiche ed integrazioni per	
	l'espletamento delle mansioni di guida;	
	- visti, altresì, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale in	
	corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;	
	- tanto premesso,	
	SI STIPULA	
	il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui al	
	D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di	
	seguito indicati:	
	a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far	
	fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo	
	di tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali	
	finalizzate all'assunzione di personale con il profilo di operatore	
	d'esercizio, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica appro-	
	vato con deliberazione del CdA dell'AMAT n° 30/2004. Il presente	
	contratto, pertanto, decorrerà dal 16/07/2004 e, qualora non pre-	
	cedentemente risolto per il verificarsi della condizione risolutiva	
	del completamento delle procedure di assunzione di cui sopra,	
	scadrà il giorno 30/06/2005. Pertanto, alla predetta data , in man-	
	canza di espressa proroga, il rapporto dovrà considerarsi risolto ad	
	ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o	
	di ulteriore comunicazione;	
	b) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di tra-	
	sporto di cui all'A.N. 27/11/2000, l'assunzione viene disposta con	

	l'attribuzione del profilo professionale di "operatore d'esercizio", parametro		
	140. L'assunzione è sottoposta ad un periodo di prova ex R.D. n° 148/1931		
	della durata di quattro settimane di servizio effettivo;		
	c) i compiti attribuiti al Sig. SCARNERA Giuseppe, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito;		
	d) il trattamento economico e normativo spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria, e più precisamente la retribuzione mensile dovuta sarà costituita dalle seguenti voci:		
	Retribuzione tabellare	EURO	592,62
	C.A.U.	EURO	38,59
	indennità di mensa	EURO	16,53
	Indennità di contingenza + E.D.R.	EURO	533,58
	T.D.R.	EURO	41,32
	oltre alle indennità dovute, ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle eventuali ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello, qualora siano applicabili in relazione sia alla natura degli stessi accordi sia alle caratteristiche del predetto contratto di lavoro a termine;		
	e) l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall' accordo aziendale vigente;		
	f) per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività soppresse, si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore;		
	g) in servizio l'agente si impegna a tenere un comportamento decoroso e di-		

gnitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi;

h) l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari;

i) il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai contratti ed accordi nazionali di lavoro vigenti per i dipendenti delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie del contratto stesso;

j) il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1530.

Taranto, li 15 LUG. 2004

Il Sig.

SCARNERA Giuseppe

Il Presidente

(Enzo Manco)

310h
20 FEB. 2012

AVV. DONATO DE MARTINIS
Via Tito Minniti n. 64 - tel e fax 0997329959
74100 - TARANTO

1530

10m9/m

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

COPIA

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per: SCARNERA Giuseppe, nato a Taranto il 4.6.1955, ed ivi
residente alla via U. Foscolo n. 87 (C.F. SCRGPP55H04L049X),

rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine
del presente atto, dall'Avv. Donato DE MARTINIS (C.F.:
DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via
T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato; **RICORRENTE**

Contro: A.M.A.T s.p.a. (c.f. 00146330733), in persona del
legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via C.
Battisti, n. 657; **RESISTENTE**

FATTO

1. Con un primo contratto di lavoro a termine del 13.6.2003
(doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione
dell'art. 7, lettera A, punto 1 dell'Accordo Nazionale
Autoferrotranvieri del 27.11.2000, il ricorrente veniva
assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con l'attribuzione della
qualifica di operatore d'esercizio, parametro 140, con
decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003.

2. L'apposizione del termine veniva così motivata, in
premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: "...con ordine di servizio n.
13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante
dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per

ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto SCARNERA
Giuseppe delego l'Avv.
Donato DE MARTINIS
rappresentarmi e difendermi in
tutte le fasi del presente
giudizio e, quindi, anche in
quella di impugnazione ed
esecuzione, nonché in ogni
altro giudizio ad esso
conseguente e/o collegato, con
le più ampie facoltà di legge
incluse quelle di chiamare terzi
in causa, transigere e
conciliare ad ogni condizione
la controversia, riscuotere e
quietanzare, rinunciare agli atti
ed estinguere in ogni modo le
procedure, assistere anche
agli atti esecutivi, nominare
consulenti di parte, associarsi
e farsi sostituire da altri
avvocati e procuratori
ratificandone sin d'ora il loro
operato.
Autorizzo il trattamento dei dati
personali per le finalità e
secondo le modalità consentite
dalla vigente normativa in
materia di tutela della privacy
ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il suo
studio sito in Taranto alla via
Minniti, 64.
Taranto, il 15.12.2011

(SCARNERA Giuseppe)
La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)

Deposito
28 DIC 2011

3530

cronologico
atto €

16 FEB. 2012

sequenza temporale: 16/06-30/06; 01/07-

01/08; 01/08-15/08; 16/08-31/08; 01/09-15/09"; e ancora,

"...pertanto, onde garantire ed assicurare la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

3. Con la stipulazione di numerosi contratti di somministrazione conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorrente continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 26.11.2003 al 31.12.2003. Il ricorso a tale contratto veniva espressamente motivato per far fronte alla "sostituzione di lavoratori assenti". Giova premettere sin d'ora che tali dati possono essere evinti, allo stato attuale, solo dalla lettura dell'attestato di servizio rilasciato, in data 27.12.2011 e dopo vari solleciti, dalla società di fornitura (doc. n. 2). Infatti al ricorrente non veniva, *illo tempore*, consegnata copia dei contratti in questione; né successivamente, a seguito di specifica richiesta del sig. SCARNERA, la Adecco provvedeva alla consegna della detta documentazione, sostenendo, per le vie brevi, di non esserne più in possesso e rilasciando, per l'effetto, il predetto attestato di servizio.

4. Il sig. SCARNERA veniva, poi, nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 (doc. n. 3), stipulato con riferimento espresso

all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale

Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al

D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6

mesi e precisamente dal 3.1.2004 al 2.7.2004. Le ragioni

sottese all'apposizione del termine venivano così individuate,

in premessa, dalla società resistente: "...con deliberazione n.

82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione

dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza

nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo

professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di

procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti

di lavoro a tempo indeterminato..."; e ancora, "...nelle more

dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di

lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di

garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico,

con la precitata deliberazione del Consiglio di

Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con

contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per

l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale

di Operatore di esercizio".

6. Solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti,

indiceva un bando di concorso per la formazione di una

graduatoria da cui selezionare personale qualificato (ovvero

in possesso di idonea patente di guida e di certificato di

come conducente di linea, sia mediante contratto di inserimento, sia con ordinari contratti a tempo indeterminato (doc. n. 4).

7. Con ulteriore contratto a tempo determinato del 15 luglio 2004, decorrente dal 16.7.2004 al 30.6.2005, il sig. SCARNERA veniva, ancora una volta, assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a. Anche in tale circostanza, la società resistente individuava, a giustificazione dell'inserimento della clausola appositiva del termine, il "periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale con il profilo di operatore d'esercizio..." (doc. n. 5).

8. Con lettera raccomandata a mani del 6 ottobre 2011, ricevuta in data 23 novembre 2011 (doc. 6), formulata dal sottoscritto avvocato, il ricorrente ha impugnato i contratti summenzionati (del 13.6.2003 e successivi), invocandone la nullità e mettendo contestualmente a disposizione le proprie prestazioni lavorative. Tale comunicazione rimaneva priva di riscontro, del tal che si rende necessario il presente giudizio.

DIRITTO

Gli schemi contrattuali adottati dall'A.M.A.T. S.p.a. ed indicati in narrativa, sono stati redatti in aperto contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, prevista in

materia di contratti a termine. Per quanto sarebbe sufficiente soffermarsi sulla natura dei vizi gravanti sul primo dei contratti summenzionati, le peculiarità dei singoli accordi rendono, tuttavia, necessario analizzare distintamente ciascuno di essi. Di certo è che, giova premetterlo, dalla palese illegittimità dei vari termini apposti, non potrà che discendere la conversione dell'originario rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

A) CONTRATTO DEL 13.6.2003 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Preliminarmente è opportuno precisare che tale contratto rimanda erroneamente alla disciplina di cui all'Accordo Nazionale Autoferrontranvieri del 27.11.2000 (doc. n. 1). In realtà, attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, (come modificato dalla Legge 247/2007 e dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008), che ha tra l'altro abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87.

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sulle ragioni che impongono la conversione del contratto del 13.6.2003 in un rapporto a tempo indeterminato per nullità della relativa clausola appositiva del termine. L'art. 1 comma 1° del citato decreto, stabilisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A

La legge 4/96, infatti, ha stabilito che "il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"; precisando, poi, al secondo comma che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1". Non si tratta di una precisazione di poco conto, posto che, il legislatore, supportato, nel tempo, da copiosa giurisprudenza, ha, in tal modo, stabilito che, nel mondo del lavoro, è il contratto a tempo indeterminato a rappresentare la "regola", relegando, per l'effetto, i rapporti a termine al ruolo di semplice "eccezione". In quanto tale, questi ultimi devono necessariamente essere ricompresi entro confini ben precisi, tali da non prestare il fianco a facili manovre elusive della normativa posta a tutela del lavoratore.

Tale assetto normativo, nonostante la sua apparente genericità, impone che il datore di lavoro debba motivare adeguatamente il ricorso a tale tipologia contrattuale. Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa. L'A.M.A.T. S.p.a., infatti, ha stipulato il contratto a termine del 14.6.2003 per la dichiarata necessità di sostituire il "personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi"...nulla di più! L'estrema genericità di tale formulazione denuncia, a chiare lettere, l'intenzione del datore di lavoro di eludere la "regola" in favore

dell'eccezione; di avvalersi cioè, dello strumento del contratto a termine senza che al lavoratore fossero garantiti la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale addotta allo scopo di giustificare il termine apposto al contratto di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata, in maniera risolutiva, la Consulta, con la nota sentenza n. 214/2009. Quest'ultima, in particolare, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha finalmente fornito una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001. Se è pur vero, precisa la Corte, che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, comma 1, l'apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, altrettanto vero è che il suo secondo comma aggiunge quanto segue: "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1". Ne consegue, sempre a parere della Consulta, che "l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per "ragioni

... "privo" ...
... l'assenza di sostituire uno o più lavoratori, la
... specificazione di tali motivi implica necessariamente anche
... l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e
... delle cause della loro sostituzione; solamente in questa
... maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
... 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un
... contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può
... realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la
... trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del
... termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del
... rapporto".

La pronuncia della Corte Costituzionale è stata,
peraltro, preceduta, nel tempo, anche da solida giurisprudenza
di merito e di legittimità. Tra tutte si riporta un estratto
della decisione del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2006:
"il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo
determinato costituiscono, rispettivamente, il primo la regola
e il secondo l'eccezione, in quanto il contratto a termine,
pregiudicando fondamentali garanzie assicurate
dall'ordinamento al lavoratore dipendente, non può che
rappresentare un'eccezione. Il ricorso al contratto di lavoro
a termine è legittimo solo in presenza di determinate
circostanze oggettive e non può essere rimesso alla mera
volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le

caratteristiche obiettive che giustifichino l'apposizione di
 un termine al contratto di lavoro e che sono oggi previste
 dalla clausola elastica contenuta nell'art. 1, D.Lgs. n.
 368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva
 temporaneità della occasione di lavoro, da definirsi nel
 contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che va
 rinvenuto nell'attività aziendale considerata nel suo
 complesso; cosicché non può considerarsi transitoria una
 occasione di lavoro che si pone quale uno dei momenti tipici,
 destinato a ripetersi nella sua tipicità, della complessa
 attività aziendale; in altri termini non è ammissibile che la
 valutazione di transitorietà venga effettuata su di un tratto
 di attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in
 quanto l'opposta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe
 la facoltà di apporre il termine alla mera volontà dei
 contraenti e, in definitiva, alla mera volontà del datore"
 (cfr. anche Tribunale di Milano 12/04/2006 e Corte di Appello
 di Milano 24/08/2007). Sul punto si rimanda anche alla lettura
 delle seguenti pronunce: Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass.
 18/6/2010 n. 14785, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Trib. Milano
 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319; Trib. Milano 25 maggio
 2000). Non può, infine, sottacersi che, chiamato a decidere su
 di un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, anche il
 Tribunale di Taranto, con la recentissima sentenza n.
 5148/2011 pronunciata dalla dott.ssa PALMA (doc. n. 7), si è

l'intervervole quanto giurisprudenziale, innanzi rappresentata
veniente di affermare che il contratto a termine del 13.6.2003
è stato stipulato in violazione della disciplina vigente in
materia. Infatti, lo stesso si limita ad invocare una generica
necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del
tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero
usufruito del periodo di congedo.

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che, nella
tipologia contrattuale in esame, la ragione giustificativa
dell'apposizione del termine deve far riferimento ad
un'esigenza particolare, eccezionale o comunque transitoria,
tale da non poter essere soddisfatta, né con l'impiego del
personale già dipendente, né con l'assunzione di nuovi
lavoratori a tempo indeterminato.

Ebbene, la fruizione delle ferie, specie nel periodo
estivo, da parte dei dipendenti di un'azienda, rappresenta una
circostanza ordinaria, prevedibile ed in ogni caso del tutto
scevra da quei caratteri di particolarità e/o di eccezionalità
richiesti ai fini della legittima apposizione del termine.

A questo proposito è opportuna un'ultima precisazione.
Si è già detto che la disciplina applicabile al contratto in
esame è quella di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e che il contratto
di assunzione del sig. SCARNERA rimanda, erroneamente,
all'abrogato Accordo Nazionale di categoria del 27.11.2000.

Ora, anche qualora si volesse ancorare la decisione alle sole disposizioni del contratto collettivo su indicato, non potrà che conseguire ugualmente la declaratoria di nullità della clausola con cui è stato apposto il termine al contratto individuale. Infatti, l'art. 7 lett. A) n. 1 del suddetto Accordo consente l'apposizione del termine anche "nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa". Ora, il requisito della "concomitanza" ha una sua ragion d'essere: e cioè che l'assenza del lavoratore da sostituire doveva già sussistere al momento della stipulazione del contratto individuale al termine e non già essere meramente richiamata "a futura memoria" con riferimento ad un evento previsto e prevedibile qual è la fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti!

Come che sia, le considerazioni in fatto e diritto innanzi esplicitate fotografano un generale disallineamento del contratto individuale di che trattasi dallo schema previsto dal legislatore. Con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine va considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato.

B) CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE - NULLITÀ DELLA

CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Come anticipato in narrativa il sig. SCARNERA, dopo il primo periodo svolto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a. e terminato in data 15.9.2003, continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 26.11.2003 al 31.12.2003. Tanto veniva reso possibile grazie alla stipulazione di numerosi contratti di somministrazione (dal carattere sostanzialmente unitario) conclusi tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a. La tipologia contrattuale adottata tradisce, ancora una volta, gli intenti elusivi dell'A.M.A.T. S.p.a. Quest'ultima, infatti, presumibilmente allo scopo di continuare ad avvalersi di rapporti di lavoro a tempo determinato anche oltre i limiti temporali previsti dalla legge, ha ritenuto opportuno affidarsi alla Adecco S.p.a. per la fornitura di manodopera. In tal modo la società resistente ha potuto servirsi, pressoché continuativamente, delle prestazioni lavorative del sig. SCARNERA attraverso un'abile alternanza tra contratti di somministrazione e contratti a termine.

Questa breve premessa apre la strada ad una serie di ulteriori considerazioni. Ferma restando la disciplina tipica predisposta dal legislatore in tema di contratti di somministrazione, non v'è dubbio che questi ultimi siano comunque parzialmente sovrapponibili ai contratti a termine quanto a finalità e forme di tutela del lavoratore. Ciò non è

sfuggito alla più accorta giurisprudenza secondo la quale, in sintesi, il problema delle causali nel contratto di somministrazione deve essere risolto alla stessa stregua dei criteri stabiliti per il contratto a tempo determinato.

Ora, l'art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce, che "la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore". Ne deriva che, conformemente a quanto già dedotto in merito, ai contratti a termine, le causali della somministrazione devono essere indicate in maniera specifica e dettagliata nel contratto. Qualora quest'ultimo dovesse risultare privo di tale specificazione, limitandosi, come nel caso che ci occupa, all'indicazione di causali del tutto generiche, si forma in capo al lavoratore il diritto a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Con più specifico riferimento ai contratti di somministrazione in esame non può sfuggire che il ricorso a questi ultimi è stato motivato con la semplice e sommaria dicitura "sostituzione lavoratori assenti", senza indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza.

A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che

"compatibile" con la legge italiana, non contraddice il principio di autonomia di cui all'art. 20, c. 4 cit. consente alle parti, nel contratto di ampiezza identica a quella stabilita per il contratto a tempo determinato dall'art. 1, c. 1 del D.lgs. n. 368/01, di disciplinare appalti conforme alla ratio legislativa e, pertanto, "compatibile" con l'impostazione dell'articolato nella materia della somministrazione la previsione del secondo comma dell'art. 1 del D.lgs. 368/01 relativa agli oneri di specificazione, essendo finalizzata a consentire al lavoratore ed al giudice - a fronte dell'evidente estensione delle possibilità di ricorso al lavoro somministrato dovute alla formula suddetta - la controllabilità dell'effettiva esistenza delle esigenze che, nel contratto di lavoro di cui all'art. 22., siano dichiarate dal somministratore, in accordo con l'utilizzatore (...)" (Trib. Milano, 28 maggio 2005. In senso conforme, Trib. Bologna, 8 febbraio 2008; Trib. Milano, 4 luglio 2007).

Da quanto esposto deriva il diritto del sig. SCARNERA alla conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione.

C) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO - CONVERSIONE DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001

"qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato".

Nel caso che ci occupa, come detto, il ricorrente, dopo un primo rapporto di lavoro a tempo determinato, ha proseguito a svolgere le proprie prestazioni lavorative presso l'A.M.A.T. S.p.a attraverso numerosi contratti di somministrazione sino al 31.12.2003. Il sig. SCARNERA, veniva, poi, nuovamente assunto con ulteriore contratto a tempo determinato del 2.1.2004 (dal 3.1.2004 al 2.7.2004). Dunque, è evidente che tra la scadenza dell'ultimo di tali contratti (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto (3.1.2004) sia intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge. E poiché è innegabile la natura "a termine" anche dei contratti di somministrazione summenzionati, non può che applicarsi, per analogia, la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001. Con la conseguenza che, anche per tale ragione, il sig. SCARNERA ha diritto alla conversione del rapporto (in uno a tempo indeterminato) quanto meno a partire dal secondo contratto (stipulato in data 2.1.2004).

D) CONTRATTI DEL 2.1.2004 E DEL 15.7.2004 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

...come già indicato, le condizioni di lavoro
assumono carattere assorbente in merito alla
conversione dell'iniziale rapporto a termine in un altro al
tempo indeterminato, la presente difesa ritiene di dover
dell'impresa la propria attenzione anche sul profilo di
invalidità dei successivi contratti a termine del 2.1.2004
(dal 3.1.2004 al 2.7.2004) e del 15.7.2004 (dal 16.7.2004 al
30.6.2005).

Con riferimento ad entrambi i contratti summenzionati
l'A.M.A.T. S.p.a. così motivava il ricorso a tale tipologia
contrattuale: "...con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il
Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso
atto di una carenza nell'organico aziendale (omissis),
stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti,
tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato..."; e ancora,
"...nelle more dell'espletamento delle procedure per
l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, (omissis)...si
è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine
di personale in possesso dei requisiti (omissis)".

Anche nel caso in esame appare evidente che la clausola
appositiva del termine di scadenza di cui ai contratti di
lavoro dedotti in giudizio non reca in sé gli elementi di
specificazione e trasparenza che ne legittimano l'inserimento.
In particolare non può sfuggire la palese dicotomia emergente
dal raffronto tra quanto dedotto in seno ai contratti

impugnati e quanto in realtà avvenuto nei fatti. In altre parole, da un lato l'A.M.A.T. S.p.a. ha giustificato l'apposizione del termine nei due contratti di assunzione sulla base della asserita necessità di "procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato"; dall'altro, l'avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria mostra una realtà del tutto differente. E cioè che il bando era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine. E' noto infatti, che il contratto di inserimento altro non è che è "un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (art. 54 del d.lgs. n.276 del 2003). Né, può, sottacersi che il bando di selezione di che trattasi è stato pubblicato in data 31.3.2004 e dunque circa tre mesi dopo la stipulazione del contratto a termine del 2.1.2004. Ciò significa che, al momento della (seconda) assunzione del sig. SCARNERA, la ragione sottesa alla fissazione del termine era solo apparente e non realmente sostenuta da quelle oggettive e verificabili esigenze che ne avrebbero consentito la legittima apposizione.

...una tecnica contrattuale elusiva della disciplina
 vigente in tema di contratti a termine posta a tutela del
 lavoratore. Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la
 procedura di selezione pubblica si è protratta a lungo,
 nel tempo e a sola discrezione della società resistente. Tale
 discrezionalità non può spingersi *ad libitum*; se ciò fosse
 consentito il datore di lavoro avrebbe gioco facile
 nell'avvalersi arbitrariamente della tipologia dei contratti a
 termine (per tutto il tempo ritenuto necessario!) solo perché
 ciò appare funzionale "all'espletamento delle procedure di
 assunzione" (cfr. C.C.N.L. del 27.11.2000).

Ciò vale, a maggior ragione, con riferimento al
 contratto a termine del 15.7.2004, con scadenza fissata
 addirittura al 30.6.2005! Con particolare riguardo a questo
 contratto è, in ogni caso, opportuno precisare che
 quest'ultimo soggiace anche alla normativa contrattuale del
 C.C.N.L. Autoferrontranvieri del 14.12.2004 (doc. n. 10). Tale
 Accordo Nazionale, stipulato ad espressa integrazione del
 D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce, al suo art. 2, che "qualora
 l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le
 disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo
 saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto
 di lavoro del personale a tempo indeterminato".

Ebbene, poiché la ragione giustificatrice

dell'apposizione del termine, come già detto, appare contraddetta dalla realtà fattuale e documentale, da ciò deriva inevitabilmente la nullità parziale del contratto e la sua conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla nullità della clausola appositiva del termine deriva non solo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, ma anche una specifica conseguenza risarcitoria in favore del ricorrente. A tal proposito è sufficiente richiamare il contenuto dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), il quale dispone che: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5)".

F) ESCLUSIONE DEL MUTUO CONSENSO NELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In altri casi analoghi alla presente causa, i datori di lavoro convenuti hanno eccepito la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, appigliandosi alla circostanza - invero ricorrente anche nel caso di specie - del lasso di

... della Cassazione di essere riassunto.

Questa tesi non può essere accolta. Il mutuo consenso può sciogliere il rapporto di lavoro tra le parti quando vi è un comportamento conclusivo inequivocabilmente idoneo ad

evidenziare l'acquiescenza ad un fatto/evento di provenienza dell'altra parte. Il comportamento conclusivo che probabilmente invocherà anche in questo caso la società convenuta, sarà il decorso del tempo più o meno considerevole tra la cessazione del rapporto e la costituzione in mora da parte del dipendente. Tale circostanza, da sola, non potrà mai essere intesa come acquiescenza alla risoluzione del rapporto (cfr. Cass. 9537/99, in tema di impugnazione della cassa integrazione a distanza di più anni), ma dovrebbe eventualmente inserirsi in un più ampio contesto comportamentale che - nel suo complesso - sia manifestazione dell'univoca volontà di accettare la definitiva cessazione del rapporto con la consapevolezza dell'illegittimità del termine.

E' d'uopo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che - in ossequio al principio della tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro - neanche le parti collettive possono attribuire ad un determinato comportamento un effetto estintivo del rapporto (cfr. per tutte Cass. 12492/99).

Al fine di sgombrare anzi tempo ogni dubbio sul punto,

si sottolinea che l'assunto appena evidenziato è coerente con la natura dell'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto, che per sua natura è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1411 c.c. e dunque può essere fatta valere in ogni tempo.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che il ricorrente dapprima non ha attivato immediatamente la via giudiziaria nella vana speranza di accedere a nuovi contratti a tempo determinato; in seguito, solo per scelta tecnica difensiva, ha atteso l'evoluzione dell'enorme contenzioso venutosi a creare sul tema.

Infine e da ultimo, si segnala l'ordinanza del 13.5.2011 della Suprema Corte di cassazione (cron. 12831/2011) che ha nuovamente ribadito che «non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale, tenuto conto che l'onere di provarne la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo».

* * * * *

Esposto e considerato quanto sopra, l'istante, ut supra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione

... della ...
... del pedissequo decreto di riassunzione dell'autorità
... l'A.M.A.T. s.p.a., voglia accogliere, contrariis relictis,
... frequentia

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti del 13.6.2003, 2.1.2004 e 15.7.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra SCARNERA Giuseppe e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto:
- 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (26.11.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004; d) dall'ultimo contratto a termine del 15.7.2004.
- 3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. SCARNERA nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

- 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine
E DI SOMMINISTRAZIONE
apposto ai contratti a tempo determinato, accertare e
dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5
comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo
intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di
somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del
successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto:
- 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in
questione in contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004;
- 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il
sig. SCARNERA nel posto di lavoro ed a corrispondergli a
titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o
quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di
del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.
- 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del
rappresentante legale p.t., al versamento delle
contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno
della trasformazione del contratto a tempo determinato sino
alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno
accertati per dovuti.
- 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al
pagamento delle spese e competenze di lite.

In via istruttoria: anche in forza ordine di esibizione
giudiziale ex art. 210 c.p.c. a carico della resistente,
 A.M.A.T. S.p.A., nonché a carico del terzo Adecco S.p.A. del
 contratto di somministrazione (ed eventuali proroghe) così
 come specificamente individuati nel relativo attestato di
 servizio del 27.12.2011 di cui al n. 2 della presente
 produzione documentale.

Produzione - Si depositano in cancelleria unitamente al
 presente ricorso i seguenti documenti in copia fotostatica:

1) contratto di lavoro a termine del 13.6.2003; 2) attestato
 di servizio relativo ai contratti di somministrazione dal
 26.11.2003 al 31.12.2003; 3) contratto di lavoro a termine del
 2.1.2004; 4) avviso di selezione pubblica A.M.A.T. S.p.A. del
 31.3.2004; 5) contratto di lavoro a termine del 15.7.2004; 6)
 lettera raccomandata a mani del 6.10.2001 a firma Avv. Donato
 DE MARTINIS per impugnazione contratti; 7) sentenza n.
 5148/2011 Tribunale di Taranto, dott.ssa PALMA; 8)
 dichiarazione ai fini reddituali del ricorrente; 9) copia
 documento d'identità del ricorrente; 10) supporto informatico
 contenente la seguente contrattazione: Accordo Nazionale
 Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e Accordo Nazionale
 Autoferrotranvieri del 14.12.2004.

Si dichiara: a) che il valore della domanda è indeterminato;
 b) ai fini del versamento del contributo unificato, che il

ricorrente non ha un reddito imponibile IRPEF superiore ad €.

31.884,48 (come da dichiarazione allegata - doc. n. 8); c) che

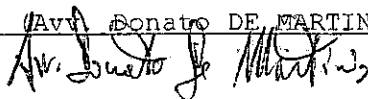
le comunicazioni processuali previste dalla legge potranno

essere inviate al n. 0997329959 di fax o alla seguente casella

di posta certificata: demartinis.donato@oravta.legalmail.it.

Taranto, il 19 dicembre 2011

(Avv. Donato DE MARTINIS)



TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso;

esaminati gli atti e i documenti;

visto l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

l'udienza del 21 giugno 2012, ora di rito, per la comparizione personale delle parti e per la discussione;

D I S P O N E

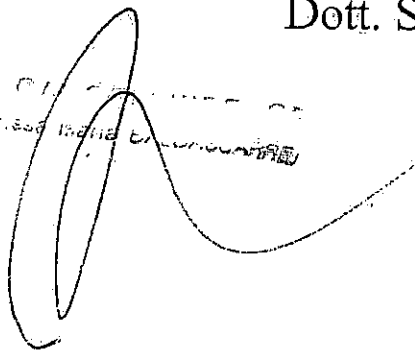
che il ricorso e questo decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, il 9 gennaio 2012

Il Giudice

Dott. Sebastiano L. Gentile

IL GIUDICE
Dott. Sebastiano L. Gentile





Conferma all'originale
Torino 27 GEN. 2012

UFFICIO

(Città di Torino)

3 (B2)

SE/

Adi

scr

ho

AMAT Spa - In persona del legale rappresentante p.t.

abli

C. BATTISTI

65F

me

8 r

A mani dell'impiegato/funzionario

sig. Giuseppe Stabile

addetto all'ufficio ed incaricato della

ricezione degli atti.

ATA 20/02/2012

! PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005 !

! AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA !
! DIPENDENTE : 387202 SCARNERA GIUSEPPE !

! DATA ASS. DATA ASS. CONV. DATA CESS. RAPP. ANNI MESI ANZ. !
! 16/07/2004 16/07/2004 30/06/2005 1 0 !

! DESCRIZIONE ! RITENUTE ! COMPETENZE !

! TFR 31/12 a. p. compless. maturato ! ! 579,03 !
! TFR 31/12 a. p. da erogare 579,03 ! ! !
! Rivalutazione di 579,03 X 1,597458% ! ! 9,25 !
! Imp.sostit.rival. 9,25 X 11% = ! 1,02 ! !
! TFR effettivo lordo anno in corso ! ! 743,20 !
! Legge 297/82 Art.3 su impon. 10.501,00 ! 52,53 ! !

! TOTALI ! 53,55 ! 1.331,48 !

! TOTALE IMPORTO TFR ! 1.277,93 !

! Ammontare lordo T.F.R. ! 1.278,95 - !
! Riv.cor. 9,25 Tassata 0,00 ! 9,25 - !
! Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00 ! 0,00 + !
! Liberalita' 100% ! 0,00 + !
! Preavviso ! 0,00 + !
! Anticipi C.C.N.L. ! 0,00 + !
! Altre indennita' ! 0,00 + !

! Imponibile fiscale liquidazione ! 1.269,70 X !
! Aliquota media ! 23,00 % = !

! Imposta dovuta ! 292,03 - !
! Detr.norm. 134,24 Part-time 0,00 ! 134,24 - !
! Imposta operata su antic./preavv./acconti ! 0,00 = !
! Imposta residua ! 157,79 !

! Importo Netto T.F.R. ! 1.121,16 - !
! IRPEF su rivalutazione ! 1,02 = !
! Importo Netto Totale ! 1.120,14 !

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.120,14 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3. - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
 DIPENDENTE : 387202 SCARNERA GIUSEPPE

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
16/07/2004	16/07/2004	30/06/2005	1 0

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
-------------	----------	------------

TFR 31/12 a. p. compless. maturato		579,03
TFR 31/12 a. p. da erogare	579,03	
Rivalutazione di	579,03 X 1,597458%	9,25
Imp.sostit.rival.	9,25 X 11% =	1,02
TFR effettivo lordo anno in corso		743,20
Legge 297/82 Art.3 su impon.	10.501,00	52,53

TOTALI	53,55	1.331,48
--------	-------	----------

TOTALE IMPORTO TFR	1.277,93
--------------------	----------

Ammontare lordo T.F.R.	1.278,95	-
Riv.cor. 9,25 Tassata	9,25	-
Rid.norm. 0,00 Part-time	0,00	+
Liberalita' 100%	0,00	+
Preavviso	0,00	+
Anticipi C.C.N.L.	0,00	+
Altre indennita'	0,00	+

Imponibile fiscale liquidazione	1.269,70	X
Aliquota media	23,00	% =

Imposta dovuta	292,03	-
Detr.norm. 134,24 Part-time	134,24	-
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00	=

Imposta residua	157,79
-----------------	--------

Importo Netto T.F.R.	1.121,16	-
IRPEF su rivalutazione	1,02	=

Importo Netto Totale	1.120,14
----------------------	----------

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.120,14 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005

Firma : _____

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITÀ

(da allegare al mod. DS. 21)
(fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)



A. DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO			
DENOMINAZIONE A.T.A.S. S.p.A. - TARANTO		COD. FISCALE O PARTITA IVA 00146330733	
MATRICOLA INPS 480335539	C.S.C.	CODICE AUTORIZZAZIONE	SEDE INPS DI ISCRIZIONE TARANTO
ATTIVITÀ ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE (specificare l'attività) TRASPORTI			
È SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ☐ SÌ ☒ NO			

B. DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE			
COGNOME SCARINERA	NOME GIUSEPPE	COGNOME DEL MARITO	
CODICE FISCALE SCR6PP55H0H10H9X	SESSO M	DATA DI NASCITA 4/6/55	COMUNE DI NASCITA TARANTO
INDIRIZZO (Via, Piazza ecc.) VIA PANZONI PIANO 1/4			PROV. TA
COMUNE TARANTO			PROV. TA

C. DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (riferiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro)															
DENOMINAZIONE STABILIMENTO / CANTIERE / UNITÀ PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO IL/LA DIPENDENTE A.T.A.S. S.p.A. TARANTO - AREA ESERCIZIO		DATA DI ASSUNZIONE 16/07/04	ORARIO CONTR. E SETTIM. LE 39 ORE												
QUALIFICA RIVESTITA	TIPO DI CONTRATTO	INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO													
OPERAIO ☒ IMPIEGATO ☐ QUADRO ☐ DIRIGENTE ☐ LAVOR. A DOMICIL. ☐ APPRENDISTA ☐ ALTRO ☐	A TEMPO INDETERMINATO ☐ A TEMPO DETERMINATO ☒ STAGIONALE ☐ A PART-TIME ORIZZONTALE ☐ A PART-TIME VERTICALE ☐ ALTRO (specificare tipo di contratto) ☐	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>A SEGUITO DI</th> <th>DATA</th> <th>MOTIVO</th> </tr> <tr> <td>SOSPENSIONE ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIMISSIONI ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LICenziAMENTO ☒</td> <td>30.06.05</td> <td>SCADENZA CONTRATTUALE</td> </tr> </table>		A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO	SOSPENSIONE ☐			DIMISSIONI ☐			LICenziAMENTO ☒	30.06.05	SCADENZA CONTRATTUALE
A SEGUITO DI	DATA	MOTIVO													
SOSPENSIONE ☐															
DIMISSIONI ☐															
LICenziAMENTO ☒	30.06.05	SCADENZA CONTRATTUALE													
CON DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO FINO AL															

D. DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO										
PERIODI DI OCCUPAZIONE (indicare, per ciascun mese dell'anno, la retribuzione corrisposta ed il n. delle settim. retribuite)						PERIODI DI SOSPENSIONE (malattia, maternità, cig, infortunio, servizio militare ecc.)				
MESI	ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2005		DAL	AL	MOTIVO	
	RETRIBUZIONE	N.	RETRIBUZIONE	N.	RETRIBUZIONE	N.				
GENNAIO			1.080,65	4	1.792,30	5				
FEBBRAIO			1.570,81	4	1.729,28	4	3.9.04	5.9.04	MALATTIA	
MARZO			1.481,60	4	1.619,27	4	14.10.04	07.10.04	"	
APRILE			1.568,40	4	1.555,97	5				
MAGGIO			1.448,57	5	1.440,88	4				
GIUGNO	583,43	2	1.436,41	4	1.590,23	4	23.2.05	24.2.05	"	
LUGLIO	1.270,19	4	2.990,16	3			5.11.04	9.11.04	INFORTUNIO	
AGOSTO	1.357,97	5	1.308,55	4						
SETTEMB.	1.113,05	4	1.564,84	4						
OCTOBRE	1.123,08	0	1.462,53	5						
NOVEMB.			1.503,34	4						
DICEMB.			3.192,79	4						
TOTALE	5.117,12	15	20.594,65	49	9.727,03	26				
							PERIODI DI APPRENDISTATO			
							DAL	AL	DAL	AL

P.R.

18/08/05

[Signature]

**DATI PER DETERMINARE L'INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (compresi i ratei di mensilità aggiuntive)		GIORNATE LAVORATE (compresi sabati, domeniche e festività infrasettimanali)	MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE	N. GIORNI
IMPORTO COMPLESSIVO €	IMPORTO GIORNALIERO €	N.	MALATTIA	2
4.891,83	54,35	91	MATERNITÀ	
			INFORTUNIO	
			SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO	
			SCIOPERO	
			PERMESSI NON RETRIBUITI	
			ALTRI MOTIVI	
			TOTALE GIORNATE DI ASSENZA	2

CONFORMITÀ DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO ☐ SI ☐ NO
--

F DATI PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (riservato aziende edili o affini)				
IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (al lordo di qualsiasi ritenuta)			IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE:	
DAL	AL	ORE	EURO	- DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI È STATA INOLTATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
TOTALE				- MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG: - DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO

G DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ (da compilare per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità)				
MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITÀ DEL DIPENDENTE		IL LAVORATORE / LA LAVORATRICE È INCLUS_ NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI IN DATA		
☐ RIDUZIONE DI ATTIVITÀ ☐ TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ ☐ CESSAZIONE DI ATTIVITÀ ☐ CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE		IL LAVORATORE PUÒ FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA LAVORO EFFETTIVO PER MESI: ☐ 6 (legge 223/91, art. 16, c. 1) (*) ☐ 18 (legge 223/91, art. 11 c. 2) ☐ 24 (legge 451/94, art. 3, c. 3) (*) (vanno compresi periodi di ferie, infortuni, festività infrasettimanali e sospensione per gravidanza o puerperio)		
LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPENSIVA DEI RATEI DI MENSILITÀ AGGIUNTIVE) È DI €				
L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITÀ DOVUTE È COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO				
IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SAP INPS DI

H DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA	
Il/La sottoscritt____, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che le notizie fornite rispondono a verità e sono conformi alla documentazione aziendale ed alle risultanze dei libri paga e matricola.	
12 LUG. 2005 DATA	IL PRESIDENTE Enzo Manco T.a.
TIMBRO E FIRMA	

Taranto.li

Spett/le

PRESIDENTE AMAT

SEDE

387200

387201

387202

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto SCARNSRA CARIS PAS, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di OPSR. N. 558RC. con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- ☐ - dipendenza
- ☐ - I.N.P.S.
- ☐ - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- ☐ - Dimostrativo della retribuzione
- * - Pos. AS 22

In attesa, porgo distinti saluti.

Taranto li.

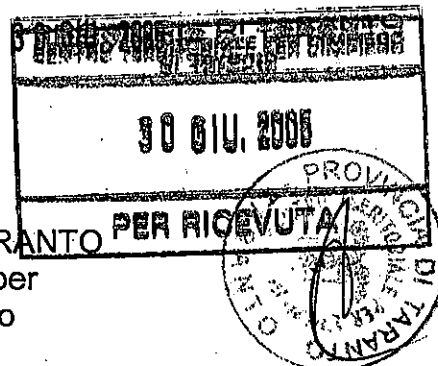
11.07.05

L'Agente

Scarnsra

Prot. n° 14576 UP

Taranto, li



SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 - T A R A N T O

OGGETTO: Comunicazione

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

- 1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
- 2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
- 3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
- 4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
- 5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
- 6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
- 7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
- 8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
- 9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
- 10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
- 11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

- 12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
- 13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
- 14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
- 15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
- 16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
- 17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
- 18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
- 19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
- 20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
- 21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
- 22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
- 23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
- 24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
- 25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
- 26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
- 27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
- 28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
- 29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

- 30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
- 31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
- 32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
- 33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
- 34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
- 35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
- 36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
- 37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
- 38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
- 39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
- 40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
- 41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
- 42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
- 43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
- 44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
- 45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
- 46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagianò in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
- 47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

- 48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
- 49- **MARANO' Fabio**, nato a Montefasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
- 50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
- 51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
- 52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
- 53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
- 54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
- 55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
- 56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
- 57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
- 58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibri s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
- 59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^a traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
- 60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
- 61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
- 62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.



30 GIU. 2005

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Prot. n°: 16475 UP

Taranto, li

30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.

Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

74100

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 - D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - SORANNO	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48 - DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49 - SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - LOCHI	GREGORIO	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57 - CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

COD.FISC.DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

Z N L M D A 5 2 L 0 7 L 0 4 9 C

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

S C R G P P 5 5 H 0 4 L 0 4 9 X

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

C N N G C R 6 0 B 1 7 L 0 4 9 G

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

N G L N T N 6 4 B 2 7 L 0 4 9 P

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L N G R M L 6 8 T 2 7 L 0 4 9 P

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

T R T L S N 7 5 H 1 0 L 0 4 9 D

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

N G R N T N 8 1 M 1 8 L 0 4 9 N

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta

7 1 0 2 1 2 3 0

C.C.

2 0

COD. FISC. LAVORATORE

L N Z M S M 7 3 A 0 9 L 0 4 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO

/ /

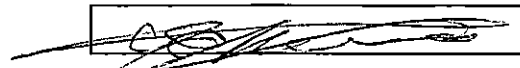
DATA FINE RISCHIO

3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL)

/ /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA



Prot. n° 14757 UP

Taranto, li **16 LUG. 2004**

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO



OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 12 (due) modelli C/ASS relativi agli agenti sottoindicati, assunti con contratto a termine dal 16/07/2004 al 30/06/2005, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

- | | |
|------------------|------------|
| 1) ZONILE | Amedeo |
| ✓ 2) SCARNERA | Giuseppe |
| 3) NOTARISTEFANO | Donato |
| 4) CANNIZZARO | Giancarlo |
| 5) ANGELINI | Antonio |
| 6) TOZZI | Pier Mario |
| 7) LONGO | Romolo |
| 8) MOSCA | Michele |
| 9) LANZOLLA | Massimo |
| 10) TARTARELLO | Alessandro |
| 11) GENERALI | Antonio |
| 12) UNGARO | Antonio |

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di del
visita medica del (5) titolo di studio
durata del rapporto

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi
☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi
☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi
livello di inquadramento: iniziale finale

autorizzazione Ministero del Lavoro n. del
approvazione Commissione regionale per l'impiego n. del
accordo collettivo o progetto tipo di riferimento
dichiarazione di conformità del

- ☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.
- ☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. del
tipo di lavorazione tariffa applicata

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ore di lavoro settimanale n. ore 39
ferie retribuite n. giorni preavviso di licenziamento n. giorni

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1)
☐ copia permesso di soggiorno
☐ altro

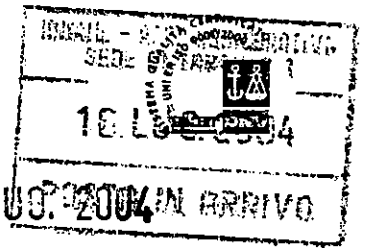
data 16.07.2004

timbro e firma

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane: gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.



Prot. n°: 14758 /UP

Taranto, li **16 LUG 2004** IN ARRIVO

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

74100

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sotto indicati, con decorrenza 16 luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

- | | |
|------------------|------------|
| 1) ZONILE | AMEDEO |
| 2) SCARNERA | GIUSEPPE |
| 3) NOTARISTEFANO | DONATO |
| 4) CANNIZZARO | GIANCARLO |
| 5) ANGELINI | ANTONIO |
| 6) TOZZI | PIER MARIO |
| 7) LONGO | ROMOLO |
| 8) MOSCA | MICHELE |
| 9) LANZOLLA | MASSIMO |
| 10) TARTARELLO | ALESSANDRO |
| 11) GENERALI | ANTONIO |
| 12) UNGARO | ANTONIO |

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

1100146330733

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta

F110211310 210

COD. FISC. LAVORATORE

LNZTSTF73A09L049Z

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

F110211310 210

COD. FISC. LAVORATORE

TRTLSN75H10L049A

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

INAIL - PER ASSICURATI
SEDE DI TORINO

Posizione Assicurativa Ditta

F110211310 210

COD. FISC. LAVORATORE

GNRNTN79D18L845U

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

15 LUG. 2004
POSTO IN ARRIVO

Posizione Assicurativa Ditta

F110211310 210

COD. FISC. LAVORATORE

NGRNTN82H18L049N

DATA INIZIO RISCHIO

16/07/2004

DATA FINE RISCHIO

30/06/2005

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO